



Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Fallimentare

DECRETO GENERICO

RG. n. 11 / 2021 - PREZIOSO OSVALDO + DI DONA ELENA

Letta l'istanza n. 11 depositata in data 14/10/2024 da RUSSO MARCO

DISPONE

Alla cancelleria, perché trasmetta alla segreteria della presidenza del Tribunale quanto allegato all'istanza per la relativa pubblicazione sul sito dell'ufficio.

30/10/2024

Il Giudice delegato

Enrico Quaranta



**TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE FALLIMENTARE**

PDDC	DI DONA ELENA - PREZIOSO OSVALDO
RG	11/2021
GIUDICE DELEGATO	Pres. Dott. Enrico Quaranta

Al Tribunale di S. MARIA C.V.
-Sezione Fallimentare-

OGGETTO Nota di deposito

Il sottoscritto, Avv. Marco Russo, in qualità di difensore dei sig.ri DI DONA ELENA e PREZIOSO OSVALDO deposita la seguente documentazione inviata in data 14.10.2024 dal Gestore della Crisi, Dott.ssa CARMEN LANGELLA, con studio in Napoli (NA) alla Via Rossini n. 1/C C.F. LNGCMN69M70F839H - PEC: carmenlangella@arubapec.it

- Istanza di pubblicazione firmata dalla dott.ssa Langella;
- Proposta piano del consumatore oscurato;
- Relazione del Gestore;
- Decreto di omologazione;

Santa Maria Capua Vetere, data deposito telematico

Avv. Marco Russo





Corbello, Cardo & Gravante

Dottori Commercialisti ed Avvocati



Francesco Corbello - Dottore Commercialista

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

-PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE-

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART.7
COMMA I L.3/2012

Debitori:

Sig. Osvaldo Prezioso, nato il 13.04.1968 a Cancellò Amone, C.F. PRZSLD68D13B581Y

Sig.ra Elena Di Dona, nata il 15.02.1974 a Cancellò Amone C.F. DDNLNE74B55B581W

Via della Libertà 112
81031 - Aversa - Ce

Office 1402, 48 Burj Gate
Sheikh Zayed Road - Dubai - U.A.E.

www.corbello.it
francesco@corbello.it



Sedi corrispondenza
Milano | Malta | Principato di Monaco



Il sottoscritto Francesco Corbello, dottore commercialista e revisore contabile, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli nord, ha ricevuto dai signori:

- Osvaldo Prezioso nato il 13.04.1968 a Canello Arnone e residente in Piazza della Croce-Canello-Arnone (CE), PRZSLD68D13B581Y ;
- Di Dona Elena nata il 15.02.1974 a Canello Arnone e residente in piazza della Croce, Canello Arnone (CE), DDNLNE74B55B581W;

l'incarico di assistenza per la presentazione di una Proposta volta soluzione del proprio stato di sovraindebitamento mediante la presentazione di un Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi della Legge n 3 del 27/01/2012.


Pertanto, è stata redatta la presente relazione che per chiarezza espositiva è stata suddivisa in paragrafi così intitolati:

1.	LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	4
2.	SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO DEI SIG.RI PREZIOSO OSVALDO E DI DONA ELENA	11
3.	I REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DEL PROPONENTE	13
4.	LA SITUAZIONE DEBITORIA	15
4.1.	UNIONE BANCHE ITALIANE S.P.A. (GIÀ BANCA 24-7 S.P.A.)	15
4.2.	AGOS DUCATO S.P.A.	16
4.3.	FIDITALIA S.P.A.	17
4.4.	CARDIFF.....	17
5.	IL PATRIMONIO ATTIVO DEI DEBITORI.....	18
6.	GLI ULTERIORI ACCERTAMENTI.....	20

Dottore Commercialista
Francesco Corbello

Corbello, Cardo & Gravante
Studio di Consulenza e Assistenza Legale





1. LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

L'istituto è stato introdotto dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 con la quale il legislatore ha affrontato la tematica delle situazioni di sovraindebitamento non soggette, né assoggettabili, alle procedure concorsuali già vigenti.

Con tale provvedimento normativo si è voluto garantire una forma di tutela ai soggetti non "fallibili", -secondo il disposto di cui all'art. 1 l.fall.1, regolamentandone lo stato di crisi e favorendo la composizione di contrapposti interessi (quello del debitore e quello dei creditori).

La disciplina del sovraindebitamento, in effetti, può essere vista, in via esemplificativa, come un "concordato preventivo minore" dedicato ai soggetti "non fallibili" che, pur trovandosi in situazione di grave inadempienza (*rectius* insolvenza) rispetto alle obbligazioni assunte, non possono ricorrere agli istituti di gestione della crisi previsti solo per persone, fisiche e giuridiche, di "maggiori" dimensioni.

La legge n.3/2012 ha, dunque, cercato di riempire un vuoto normativo, peraltro già ampiamente colmato in altri Paesi Europei, in modo da consentire ad una categoria di soggetti, come ad esempio imprenditori non fallibili, consumatori, professionisti, lavoratori autonomi, di poter affrontare e risolvere il manifestarsi di uno squilibrio economico-patrimoniale.

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012 per sovraindebitamento si intende "*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per*

¹ L'art.1 l.fall. si occupa di individuare quei soggetti assoggettabili alle procedure concorsuali o al fallimento, ovvero imprenditori esercenti attività commerciale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento abbiano registrato un ammontare complessivo annuo:
 - (i) superiore ad Euro 300.000, quanto all'attivo patrimoniale;
 - (ii) superiore ad Euro 200.000, quanto ai ricavi lordi;
- b) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore ad Euro 500.000.



farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Si può osservare sin da subito come il concetto di “sovraindebitamento” appaia diverso da quello di “insolvenza”, dal momento che il primo sottolinea una situazione di squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti prontamente (dunque in un breve lasso di tempo) liquidabili e passività correnti da soddisfare (scadute o di imminente scadenza), configurandosi come uno squilibrio finanziario-patrimoniale che causa:

- una difficoltà, anche temporanea, di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (cd. Insolvenza temporanea o reversibile), oppure
- la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente (cd. insolvenza irreversibile)

La prima parte della definizione descrive, dunque, uno stato di illiquidità, in cui il debitore non è in grado di far fronte ai debiti scaduti o di imminente scadenza, anche laddove il patrimonio abbia un valore superiore all’esposizione debitoria ma non sia liquidabile in tempi brevi, né appaia possibile fare ricorso al credito di terzi, concedendo garanzie sul patrimonio non liquido.

Si fa presente che lo squilibrio non deve essere temporaneo ma “perdurante” ed il raffronto dei debiti va fatto non con il patrimonio nella sua interezza ma con il “patrimonio prontamente liquidabile”, ovvero quella parte del patrimonio che può velocemente tradursi in liquidità tale da consentire l’adempimento con regolarità delle obbligazioni assunte.

Nell’ambito delle Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento è possibile distinguere diverse modalità implementative, frutto di valutazioni che concernono la natura dei debiti contratti dal debitore.

In particolare il piano di “ristrutturazione” del debito può assumere una triplice veste:



- a) L'Accordo di Composizione della crisi;
- b) Il Piano del Consumatore;
- c) La Liquidazione del Patrimonio.

Dottore Commercialista

Prof. Franco Corbello

Come si diceva la discriminante di accesso ad una tipologia piuttosto che ad un'altra dipende dalle modalità con cui sono maturati i debiti.

Al debitore esercente attività di impresa "non soggetto a procedure concorsuali" diverse da quelle regolate nella legge medesima, come nel caso in esame, è consentito di porre rimedio alla crisi proponendo ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti mediante la procedura di composizione disciplinata <dall'art. 7, comma 1, ovvero attivando la procedura di liquidazione dei beni (art. 14-ter); al "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditore o professionale eventualmente svolta" è, altresì, attribuita la facoltà di proporre un piano di ristrutturazione ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 2.

Quest'ultimo soggetto viene definito dall'art. 6, comma 2, lett. b) come "consumatore".

Corbello, Carlo di Gravante



Riguardo i soggetti esenti attività di impresa ma non soggetti alle norme sul fallimento, l'art. 7 della Legge n 3 del 27/01/2012 prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Riprendendo le disposizioni in materia di concordato preventivo, la norma dispone che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente,



allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Circa il Contenuto dell'accordo, l'art. 8 prevede che:

- la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
- nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.
- la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La Corte Costituzionale, 29/11/2019, n.245 ha dichiarato illegittima la norma di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 nella parte in cui nega al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'IVA, a pena di inammissibilità del relativo ricorso. Considerato il parallelismo che corre tra l'accordo di composizione della crisi da indebitamento e il concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare rispetto alla generale falcidiabilità dei crediti privilegiati e tra questi anche dei crediti di natura tributaria, il diverso trattamento dell'IVA previsto dalla norma censurata crea un immediato ed ingiustificato disallineamento tra le procedure in discorso.





Ai sensi dell'art. 9 la proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Unitamente alla proposta devono essere depositati:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute,
- b) di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano,
- c) l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Sulla base di quanto disposto dal successivo art. 10 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori.

I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1.



In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata.

Ai fini dell'omologazione di cui all' articolo 12 , e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

Chiarito tale aspetto è possibile concludere che:

1) Il debitore esercente attività di impresa può:

- a) formulare una proposta di accordo con i Creditori, ai quali viene illustrato un progetto con importi e tempi prestabiliti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito. Diversamente da quanto visto per il concordato preventivo, nell'Accordo di Composizione della Crisi il silenzio del creditore vale come consenso a favore della proposta;
- b) chiedere la liquidazione del patrimonio. In tal caso il debitore e il Gestore della Crisi, come nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi, individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.





2) il debitore che riveste la qualifica di Consumatore può presentare un piano di ristrutturazione dei debiti che funziona come l'accordo, ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano un'attività professionale in corso.

Dottore Commercialista

Francesco Corbello

Corbello, Cardo & Gravante





2. SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO DEI SIG.RI PREZIOSO OSVALDO E DI DONA ELENA

Premesso che ai sensi dell'art.6, comma2, lett.a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*, di seguito verranno descritte innanzitutto le circostanze fattuali che hanno condotto i sig.ri Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena all'attuale posizione debitoria divenuta del tutto insostenibile.

Le cause che hanno portato allo stato di sovraindebitamento risalgono nell'anno 2008 quando i sig.ri Di Dona e Prezioso hanno richiesto e ottenuto dalla Banca 24-7 S.p.A. un mutuo ipotecario pari ad euro 170.000,00 per il completamento dell'attuale abitazione della famiglia.

Successivamente nel 2012 il sig. Prezioso ottiene da Fidelity S.p.A. un prestito personale per l'acquisto di un' autovettura, le cui rate del prestito sono state regolarmente pagate fino al 2016, fino a quando, a causa di un brutto incidente autostradale, la macchina ha subito notevoli danni e, pertanto, tale prestito è stato rinegoziato, ottenendo dalla suindicata finanziaria un nuovo prestito personale.

Nello stesso anno la sig.ra Di Dona Elena ha ottenuto dall'Agos Ducato S.p.A. un prestito personale per l'acquisto di mobili per arredo dell'abitazione principale.

Nell'anno 2014, a causa della vicinanza dell'immobile ad un fiume, sono stati necessari lavori di ristrutturazione per i quali la ricorrente ha richiesto e ottenuto dall'Agos Ducato S.p.A. un prestito finalizzato.

Nel corso del 2017 il bisogno di liquidità ha indotto la sig.ra Di Dona a dover chiedere un finanziamento presso la Cardiff Assicurazioni, mediante la cessione del quinto dello stipendio e del TFR.





Nel corso del 2018 la ricorrente è stata licenziata perdendo il proprio lavoro quale segretaria a tempo indeterminato presso la società "Mobili Prezioso s.r.l." e la Cardiff Assicurazioni ha ottenuto il saldo TFR spettante.

Vista, la precarietà della situazione economica familiare dovuta prima a causa dell'incidente e successivamente al licenziamento, per far fronte ai bisogni familiari il sig. Prezioso ha richiesto alla finanziaria "Agos Ducato" l'utilizzo di una carta revolving.

Nel corso degli anni le rate da corrispondere alle diverse finanziarie hanno raggiunto importi elevati, così da indurre i sig.ri Prezioso e Di Dona a non onorare più i pagamenti mensili.

Nel caso in esame, come meglio argomentato nelle pagine che seguono, i sig.ri Prezioso e Di Dona si trovano nella impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni tali da richiedere l'accesso alla procedura di cui alla L. 3/2012.

Inoltre, si precisa che i sig.ri Prezioso e Di Dona :

- a) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. 3/2012;
- b) non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della L. 3/2012.



Dottore Commercialista

francesco.corbello

Corbello, Carlo - Gravante




3. I REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DEL PROPONENTE

Ai fini del requisito soggettivo si osserva, dunque, che i sig.ri Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena sono debitori non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. 3/2012 ovvero un cosiddetto imprenditore commerciale sotto-soglia.

Si ricorda che l'art. 1 della Legge Fallimentare dispone che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- 1) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
- 2) aver realizzato (in qualunque modo risulti) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
- 3) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro (requisito introdotto dal D.Lgs. n. 169/2007). Quest'ultimo requisito non è necessario che sia presente per i tre esercizi consecutivi, ma è limite previsto per i debiti esistenti all'atto dell'istanza di fallimento.

Attualmente i ricorrenti risultano essere, per ciò che riguarda il sig. Prezioso Osvaldo, operaio dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una retribuzione pari a circa euro 1.507,00, mentre la sig.ra Di Dona è un'apprendista operaia dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una retribuzione di circa euro 1.223,00 come risulta dalla busta paga fornite (All.1). A tali somme si aggiunge il fitto attivo percepito dal sig. Prezioso Osvaldo pari ad euro 100,00 mensili con riferimento all'immobile sito in Canello Arnone (CE).



Riguardo il requisito oggettivo, la Legge 3/2012 all'art. 6 comma 2 lett. a) precisa che per "sovraindebitamento" si intende: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Francesco Corbello Dottore Commercialista

Corbello, Carlo & Gravante
Società di Consulenza e Assistenza Fiscale





4. LA SITUAZIONE DEBITORIA

La situazione debitoria dei sig.ri Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena, ammonta a complessivi Euro 190.539,66 così distinti:

Creditore	Importo
Unione Banche Italiane S.p.A. (già Banca 24-7)	€ 139.924,23
Agos Ducato S.p.A. Prestito Personale	€ 8.923,58
Agos Ducato S.p.A. Prestito Finalizzato	€ 5.925,27
Fiditalia S.p.A. Prestito Personale	€ 16.825,63
Spese legali D.I. Fiditalia S.p.A.	€ 933,42
Cardiff Assicurazione	€ 10.527,40
Agos Ducato S.p.A. Carta di Credito	€ 7.480,13
Totale	€ 190.539,66

4.1. UNIONE BANCHE ITALIANE S.P.A. (GIÀ BANCA 24-7 S.P.A.)

Trattasi del mutuo ipotecario (rep. n.9363 - racc.n.7064) stipulato in data 24/07/2009 tra i sig.ri Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena parte datrice di ipoteca e la Banca 24-7 S.p.A. per complessivi euro 170.000,00, per l'acquisto dell'immobile sito in Canello Arnone - Traversa Piazzetta della Croce - meglio identificato al N.C.E.U. al foglio 22 - particella 5100, cat. A/7, rendita catastale euro 899,93. (All. 2).

Dalla disamina del contratto, il rimborso del finanziamento sarebbe dovuto avvenire mediante un piano di ammortamento in n. 360 rate mensili di euro 881,69 posticipate costanti, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, determinate secondo il metodo "alla francese".

Lo scrivente rappresenta, inoltre, per il suindicato immobile è stato notificato dall'istituto di credito atto di pignoramento in data 20.3.2020 avente ad oggetto richiesta di pagamento di complessivi euro 139.924,23 (All.3).

Dottore Commercialista

Francesco Corbello

Corbello. Cardo - Gravante





Dottore Commercialista

FRANCESCO CORBELLO

Corbello, Carlo A. Gravante



Successivamente, con Decreto del 26-27.04.2021 il Tribunale di Santa Maria C.V. – Giudice dell'Esecuzioni Dott.ssa E. Mercurio, ha nominato l'Avv. Orlando Piantadosi quale Custode Giudiziario della procedura esecutiva immobiliare RGE 114/2020, nonché l'Avv. Monica Tinto in qualità di Esperto Stimatore, avviata dalla Unione Banche Italiane S.p.A. (già Banca 24-7) in danno del sig. Prezioso Osvaldo. (All. 4)

Alla data della presente relazione, da informazioni assunte, in data 12.7.2021 è stato effettuato un primo accesso da parte dei professionisti nominati.

Ad oggi non risulta effettuata la perizia estimativa del bene e, pertanto, ancora nessun tentativo di vendita risulta essere stato posto in atto.

Ai fini della redazione del Piano si assume l'importo complessivo pari ad euro 139.924,23.

4.2. AGOS DUCATO S.P.A.

In data 08.07.2012 la sig.ra Di Dona Elena ha stipulato un contratto di prestito personale con l'Agos Ducato S.p.a. per euro 15.000,00. (All.5)

Il rimborso del finanziamento sarebbe dovuto avvenire mediante un piano di ammortamento in n. 120 rate mensili di euro 172,00.

Successivamente, in data 09.09.2014, la sig.ra Di Dona Elena ha richiesto e ottenuto dalla Agos Ducato S.p.a un prestito finalizzato per euro 13.000,00, da rimborsare in n.60 rate da euro 253,00.

In data 22.11.2011 la sig.ra Di Dona Elena ha stipulato un contratto con l'Agos Ducato S.p.a relativo alla carta revolving linea di credito n. 2702.

Ai fini della redazione del Piano si assume l'importo complessivo pari ad euro 22.328,98, così distinti:





- euro 8.923,58 prestito personale;
- euro 5.925,27 prestito finalizzato;
- euro 7.480,13 carta di credito revolving.

4.3. FIDITALIA S.P.A

In data 27.01.2017 il sig. Prezioso Osvaldo ha sottoscritto un contratto di prestito personale n. 090, in cui la sig.ra Di Dona Elena risulta coobbligata, per l'importo di euro 20.000,00.

Successivamente tale prestito è stato rinegoziato e i ricorrenti hanno ottenuto dalla Fiditalia S.p.A. un nuovo prestito personale di euro 19.950,00 da rimborsare in n. 84 rate da euro 340,20 di cui euro 9.957,35 per l'estinzione del precedente finanziamento.

In data 14.7.2020 la Fiditalia S.p.A., per il tramite dell'Avv. Enrico De Crescenzo, ha notificato decreto ingiuntivo n. 1274/2020 del 25.6.2020 (R.G. 2166/2019) emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. avente ad oggetto ingiunzione di pagamento nei confronti dei ricorrenti per un importo complessivo pari ad euro 16.825,63 oltre interessi legali, nonché le spese del procedimento liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 oltre rimborso delle spese generali pari al 15% sul compenso ed oneri di legge. (All. 6)

Pertanto, Ai fini della redazione del Piano si assume l'importo complessivo pari ad euro 16.825,63, oltre le spese legali nelle modalità sopra indicate.

4.4. CARDIFF

Questo debito trae origine dal contratto di prestito sottoscritto in data 01.07.2017 dalla sig.ra Di Dona Elena, per l'importo di euro 18.000,00.

Il rimborso del finanziamento sarebbe dovuto avvenire mediante trattenuta del quinto sullo stipendio in rate da euro 280,00 (All.7).





Lo scrivente ha provveduto a comunicare alla società l'esistenza della procedura, rimasta ad oggi priva di alcun riscontro.

Ad oggi, come esposto anche nelle pagine precedenti, la società risulta aver già incassato somme pari ad euro 9.000,00 (a titolo di saldo TFR spettante) e, pertanto, ai fini della redazione del Piano si assume l'importo complessivo residuo pari ad 10.527,40.

Francesco Corbello
Dottore Commercialista

5. IL PATRIMONIO ATTIVO DEI DEBITORI

Il patrimonio dei Debitori risulta così costituito dalla data del 14.05.2021:

Beni Immobili: il sig. Prezioso Osvaldo risulta essere proprietario (All.8):

- appartamento sito in Cancellò ed Arnone (CE) alla Via Consolare, piano T-1 con una consistenza di 3,5 vani, foglio 22, particella 97, sub.4, cat. A/4;
- appartamento sito in Cancellò ed Arnone (CE), Piazza della Croce, piano T-1-S1 con una consistenza di 8,5 vani, foglio 22, particella 5100, cat. A/7, lo scrivente rappresenta, inoltre, che per il suindicato immobile è stato notificato dall'istituto di credito Unione Banche Italiane S.p.A. atto di pignoramento, come esposto nelle pagine precedenti.

Corbello, Carlo
Gravante

Terreni: il sig. Prezioso Osvaldo risulta proprietario di appezzamenti di terreni siti in Cancellò Arnone (CE) - per la quota pari a 100/100 così meglio specificati:

- Foglio 22, particella 5009, classe 1, reddito dominicale 2,68, reddito agrario 0,98;
- Foglio 22, particella 5010, classe 1, reddito dominicale 10,95, reddito agrario 4,00;
- Foglio 22, particella 5014, classe 1, reddito dominicale 1,25, reddito agrario 0,46.





Beni Mobili: la sig.ra Di Dona Elena è proprietaria di un bene mobile registrato FORD DXA T1DA1J 5DAAMC, autovettura/privato trasporto persone, targato EP147BV, data immatricolazione 31/10/2012, dal valore di circa euro 3.300,00 (All.9). Non risultano ulteriori autoveicoli intestati al Debitore e/o al coniuge.

Conti Correnti: il sig. Osvaldo Prezioso risulta essere titolare presso il gruppo "Poste Italiane S.p.A." di una POSTEPAY EVOLUTION, con IBAN IT85F360210513824510204 - n. 533317111231132, sulla quale viene accreditato mensilmente lo stipendio e dalla quale il ricorrente intende effettuare i pagamenti nei confronti dei creditori utilmente inseriti nel Piano nonché per altre esigenze del nucleo familiare.

La sig.ra Di Dona Elena risulta essere titolare presso il gruppo "Poste Italiane S.p.A." di una POSTEPAY - EVOLUTION, con IBAN IT10E3608105138231734431743 - n. 5333171060683592 sulla quale viene accreditato mensilmente lo stipendio. (All.10)

Altre Attività: Dall'indagine eseguita presso il Registro delle Imprese, i Debitori non non risultano proprietari di quote/azioni societario o titolare di Ditte (All.11).

Inoltre dalle certificazioni Uniche trasmesse dai ricorrenti si evincono i seguenti redditi conseguiti nelle ultime tre annualità e precisamente (All.12):

	Di Dona Elena	Prezioso Osvaldo
2018-2017	18.850,22	0
2019-2018	0	17.885,38
2020-2019	0	18.206,41
2021-2020	7.172,30	12.202,76





6. GLI ULTERIORI ACCERTAMENTI

6.1. IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEI CONSUMATORI DEGLI ULTIMI 5 ANNI

Si riportano gli accertamenti eseguiti dallo scrivente in ordine alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

Visura Protesti: Lo scrivente in data 15.5.2021 ha provveduto ad estrarre visura protesti presso il Registro Imprese, dalla quale è emerso che non risultano protesti a nome dei ricorrenti (All.13)

Proc. esecutive: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - RGE 114/2020 - G.E. Dott.ssa E. Mercurio - Custode Giudiziario Avv. Orlando Piantadosi.

C.R.I.F.: Dalle verifiche effettuate presso la CRIF, alla data del 09.03.2021 emerge quanto segue per la sig.ra Di Dona Elena (All.14):

- Fidelity S.p.A (rapporto n. 0013097006573140), prestito personale con inizio 27.01.2017 per un totale di 84 rate ed un importo della rata pari ad euro 340,00. Accordato.
- Fidelity S.p.A (rapporto n.0010273045455120), prestito finalizzato con inizio 30.10.2012 per un totale 84 ed un importo della rata pari ad euro 308.00. Estinto anticipatamente.
- Compass Banca S.p.A. (rapporto n.000018588971), prestito finalizzato con inizio 12.01.2018 per un totale di 20 rate ed un importo della rata pari ad euro 41,00. Estinto.
- Findomestic Banca S.p.A. (rapporto n.20114129141719), prestito personale con inizio 06.05.2016 per un totale di 18 rate ed un importo della rata pari ad euro 89,00. Estinto.



- Findomestic Banca S.p.A. (rapporto n. 20114129141718), prestito finalizzato con inizio 11.04.2016 per un totale di 20 rate ed un importo della rata pari ad euro 17,00. Estinto.
- Findomestic Banca S.p.A. (rapporto n. 20114129141717), prestito finalizzato con inizio 03.09.2015 per un totale di 10 rate ed un importo della rata pari ad euro 64,00. Estinto.
- Findomestic Banca S.p.A. (rapporto n. 20114129141716), prestito finalizzato con inizio 19.12.2014 per un totale di 48 rate ed un importo della rata pari ad euro 21,00. Estinto.
- Findomestic Banca S.p.A. (rapporto n. 20114129141714), prestito finalizzato con inizio 11.12.2013 per un totale di 48 rate ed un importo della rata pari ad euro 117,00. Estinto.
- Agos Ducato S.p.A. (rapporto n. 010446077053), prestito personale con inizio 07.06.2012 per un totale di 120 rate ed un importo della rata pari ad euro 172,00. Estinto.
- Ubi Banca Unione di Banche Italiane (rapporto n. 040202592103647608), mutuo ipotecario con inizio 19.12.2008 per un totale di 735 rate ed un importo della rata pari ad euro 360,00. Accordato.
- Agos Ducato S.p.A. (rapporto n. ****838), affidamento revolving con inizio 21.12.2011. Estinto.
- Monte dei Paschi di Siena (rapporto n. *****597), carta di credito rateale con inizio 14.03.2007. Accordato.

Dalle verifiche effettuate presso la CRIF, alla data del 09.03.2021 emerge quanto segue per il sig. Prezioso Osvaldo (All.15):

- Fidelity S.p.A. (rapporto n. 0013097006573140), prestito personale con inizio 27.01.2017 per un totale di 84 rate ed un importo pari ad euro 340,00. Accordato.



- Fidelity S.p.A. (rapporto n. 0010273045455120), prestito finalizzato con inizio 30.10.2012 per un totale di 84 rate ed un importo pari ad euro 308,00. Estinto anticipatamente.
- Findomestic Banca S.p.A. (rapporto n. 20143249152812), prestito finalizzato con inizio 06.09.2017 per un totale di 20 rate ed un importo pari ad euro 28,00. Estinto.
- Findomestic Banca S.p.A. (rapporto n.20143249152811),prestito finalizzato con inizio 05.11.2015 per un totale di 10 rate ed un importo pari ad euro 60,00. Estinto.
- Agos Ducato S.p.A. (rapporto n.01050640915), prestito finalizzato con inizio 09.09.2014 per un totale di 60 rate ed un importo pari ad euro 253,00. Estinto.
- Ubi Banca Unione di Banche Italiane (rapporto n.040202592103647608), mutuo ipotecario con inizio 19.12.2008 per un totale di 360 rate ed un importo pari ad euro 735,00. Accordato.

Banca d'Italia: Lo scrivente ha provveduto ha provveduto ha richiedere alla Banca d'Italia di comunicare i dati presenti nella Centrale Rischi relativi ai sig.ri Di Dona Elena e Prezioso Osvaldo. La richiesta è stata riscontrata dalla Banca d'Italia in data 04.02.2021 (All. 16):

DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO

Codice intestatario:	2718206		
Intestatario:	DI DONA	ELENA	
Data di nascita:	19491914	Luogo di nascita:	CANCELLO ED ARONCHE
		Codice fiscale:	034426740000000000

DATI ANAGRAFICI DELLE CONTESTAZIONI DI CURA PARTE L'INTESTATARIO

Codice contestazione:	2718206
Contestazione:	DI DONA ELENA PREZIOSO OSVALDO





Dottore Commercialista

Francesco Corbelli

DATA DI RIFERIMENTO: dicembre 2020
La situazione è aggiornata al 31/12/2020

Intermediario: **FIN 101 SPA**

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Importo	Importo Garanzito
SPERANZA	Venezia	Rapporto non contratto	Accordo di gestione rischi e privilegi	66.004	0

Sezione Informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Importo Circolato	Importo
SPERANZA - CREDITI PASSIVI A FIDUCIA	Venezia	Passivo da valutare	66.004

DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO

Codice intestatario: 27180079
 Intestatario: **PREZDOBO OSVALDO**
 Data di nascita: 13/04/1968 Luogo di nascita: **CANCELLO ER ARNONE** Codice fiscale: **PREZDOBO196817**

Linea Circolante: **DI DONNA ELENA, PREZDOBO OSVALDO**

Corbello, Cardo, Gravante

Intermediario: **FIN 101 SPA**

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Importo	Importo Garanzito
SPERANZA	Venezia	Rapporto non contratto	Accordo di gestione rischi e privilegi	5.923	0

Sezione Informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Importo Circolato	Importo
SPERANZA - CREDITI PASSIVI A FIDUCIA	Venezia	Passivo da valutare	5.923

Intermediario: **UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOPA**

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Località	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Circolato	Importo Circolato
GARANZIE SUORE	Venezia	Circolante su conto di DONNA ELENA, PREZDOBO OSVALDO (codice conto 21570002)	Rapporto non contratto, garanzia rischi altri SO	Garanzia rischi esterne	1.94001	1.94.001





Carichi pendenti: In data 10.06.2020 lo scrivente ha provveduto a richiedere il certificato presso il competente Tribunale, dal quale si evince che "non risultano carichi pendenti" (All.17).

Dottore Commercialista

7. LE SPESE PER IL SOSTENTAMENTO FAMILIARE

Dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Canello ed Arnone in data 09/02/2021 (All.18), si evince che il nucleo familiare risulta composto dal ricorrente, dalla moglie e da n. 3 (tre) figli:

Cognome e Nome		Data di nascita	Luogo
Prezioso Osvaldo	Capofamiglia	13/04/1968	Canello ed Arnone
Di Dona Elena	Coniuge	15/02/1974	Canello ed Arnone

Figura 1: Stato di famiglia dei Debitori

Pertanto, ai fini della presente proposta, sono state innanzitutto valutate le spese mensili medie familiari dell'intero nucleo, osservate in particolare nel corso dell'ultima annualità, così come estratta dall'indagine compiuta dall'Istat con "Le spese per consumi delle famiglie" nel Mezzogiorno, riferite ad un nucleo familiare composto da 5 membri².

Si riporta la Tabella ISTAT:

Corbello, Carlo & Gravante
S.p.A. - PIAZZA S. PIETRO, 10 - 81045 AVERSA (BN) - TEL. 0824 439111

² Si rimanda al link <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=17161>



Territorio	Italia
Selezione periodo	2020
Numero componenti della famiglia	5 e più
Coltop	
01: -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	738,44
02: -- bevande alcoliche e tabacchi	58,45
03: -- abbigliamento e calzature	181,1
04: -- abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	905
05: -- mobili, articoli e servizi per la casa	149,21
06: -- servizi sanitari e spese per la salute	114,14
07: -- trasporti	339,73
08: -- comunicazioni	81,59
09: -- ricreazione, spettacoli e cultura	142,52
10: -- istruzione	34,1
11: -- servizi ricettivi e di ristorazione	109,22
12: -- altri beni e servizi	224,89
ALL: totale	3078,38

A fronte di una spesa media mensile determinata dall'Istat in Euro 3.078,38 si è proceduto, mediante un confronto con i ricorrenti, a determinare le spese annue familiari che ammontano ad euro 21.960,00 che, rapportate al mese, corrispondono ad euro 1.830,00 (All.19).

BILANCIO FAMILIARE ANNUO		
Alimenti	400,00 €	4.800,00 €
Energia Elettrica	140,00 €	1.680,00 €
Gas	145,00 €	1.740,00 €
Tassa rifiuti	50,00 €	600,00 €
Carburanti auto	200,00 €	2.400,00 €
Tassa automobilistica ed assicurazioni auto	480,00 €	5.760,00 €
Visite mediche e medicine	50,00 €	600,00 €
Abbigliamento	200,00 €	2.400,00 €
Spese varie	125,00 €	1.500,00 €
Riparazioni domestiche	40,00 €	480,00 €
Totale spese	1.830,00 €	21.960,00 €





Figura 2: Bilancio familiare del Sig.ri Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena sulla base delle spese dell'ultima annualità.

8. IL PIANO PROPOSTO

I sig.ri Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena, come innanzi anticipato, hanno una esposizione debitoria pari ad euro 190.539,66 così distinta:

- euro 139.924,23 in privilegio in favore della Banca 24-7 quale residuo del pagamento delle somme dovute in virtù del mutuo del 24.07.2009;
- euro 8.932,58 al chirografo in favore di Agos Ducato S.p.a quale residuo del pagamento delle somme dovute in virtù del prestito personale del 08.07.2012 ;
- euro 5.925,27 al chirografo in favore di Agos Ducato S.p.a quale residuo del pagamento delle somme dovute in virtù del prestito finalizzato del 09.09.20214;
- euro 16.825,63 al chirogrado in favore di Fiditalia S.p.a quale residuo del finanziamento del pagamento delle somme dovute in virtù del prestito personale del 27.01.2017 ;
- euro 933,42 (comprensivo di oneri, esborsi e spese generali) a titolo di spese liquidate nel decreto ingiuntivo emesso in favore della Fiditalia S.p.A.
- euro 10.527,40 al chirografo in favore di Cardiff assicurazione quale residuo del pagamento delle somme dovute in virtù del finanziamento del 01/07/20217;
- euro 7.480,13 al chirografo in favore di Agos Ducato S.p.a quale residuo del pagamento delle somme dovute in virtù del finanziamento relativo alla carta revolving del 22.11.2011;



A questi valori deve essere aggiunto l'importo dei creditori in prededuzione e, precisamente:

- Gestore nominato - Dott.ssa Carmen Langella: euro 6.425,39 (comprensivo di oneri);
- Dott. Francesco Corbello : euro 6.344,00 (comprensivo di oneri) come da mandato professionale sottoscritto dai Sig.ri Di Dona-Prezioso (All.20)
- Avv. Marco Russo: euro 3.172,00 (comprensivo di oneri) come da mandato professionale sottoscritto dai Sig.ri Di Dona-Prezioso (All.21).

per un importo complessivo pari ad euro 15.941,39.

Pertanto la debitoria complessiva dei ricorrenti, comprensiva delle spese maturate in prededuzione, ammonta a complessivi euro 206.481,05.

Alla luce di quanto sopra esposto i ricorrenti intendono ristrutturare le proprie posizioni debitorie nelle seguenti modalità:

Considerato il debito complessivo così come sopra individuato (euro 206.481,05) si è giunti a sostenere sostenibile, alla luce dei guadagni e di un degno tenore di vita da parte dei ricorrenti, l'elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati nella misura del 100% e dei creditori chirografari nella misura del 40%, per un importo complessivo ristrutturato pari ad euro 176.111,79.



Dottore Commercialista

Corbello, Carlo & Gravante



Creditore	Importo (capitale)	Totale	% su totale	Importo ristrutturato
Predelezioni				
Dott. Francesco Corbello	€ 6.344,00	€ 6.344,00	100%	€ 6.344,00
Avv. Marco Russo	€ 3.172,00	€ 3.172,00	100%	€ 3.172,00
Dott.ssa Carmen Langella	€ 6.425,39	€ 6.425,39	100%	€ 6.425,39
Totale crediti in predelezione	€ 15.941,39	€ 15.941,39	100%	€ 15.941,39
Privilegiati				
Banca 24-7	€ 139.924,23	€ 139.924,23	100,00%	€ 139.924,23
Totale creditori privilegiati	€ 139.924,23	€ 139.924,23		€ 139.924,23
Chirografari				
Agos Ducato S.p.A. Prestito Personale	€ 8.923,58	€ 8.923,58	40,00%	€ 3.569,43
Agos Ducato S.p.A. Prestito Finalizzato	€ 5.925,27	€ 5.925,27	40,00%	€ 2.370,11
Fiditalia S.p.A. Prestito Personale	€ 16.825,63	€ 16.825,63	40,00%	€ 6.730,25
Spese legali D.I. Fiditalia S.p.A.	€ 933,42	€ 933,42	40,00%	€ 373,37
Cardiff Assicurazione	€ 10.527,40	€ 10.527,40	40,00%	€ 4.210,96
Agos Ducato S.p.A. Carta di Credito	€ 7.480,13	€ 7.480,13	40,00%	€ 2.992,05
Totale creditori chirografari	€ 50.615,43	€ 50.615,43		€ 20.246,17
Totale complessivo C				
	€ 206.481,05	€ 206.481,05		€ 176.111,79

Tali importi verranno soddisfatti mediante il pagamento di una rata costante di euro 1.000,00 mensile per n. 176 rate ed un'ultima rata di euro 111.





Dottore Commercialista
Francesco Corbello

Corbello, Cardo & Gravante
S.p.A.

Riparto potenziale			
			RIPORTO
ATTIVO COMPLESSIVO		IMPORTO STIMATO	176.111
N. 176 rate da euro 1.000		176.000	
N. 1 rata da euro 111		111	
Totale		176.111	
Crediti prededucibili	IMPORTO STIMATO	%	FABBISOGNO
Dott. Francesco Corbello	6.344	100%	6.344
Avv. Marco Russo	3.172	100%	3.172
Dott.ssa Carmen Langella	6.425	100%	6.425
Totale	15.941		15.941
	RESIDUA		160.170
Creditore Privilegiato	PASSIVO STIMATO	%	FABBISOGNO
Banca 24-7	139.924	100%	139.924
Totale	139.924		139.924
	RESIDUA		20.245
Creditori Chirografari	PASSIVO STIMATO	%	FABBISOGNO
Agos Ducato S.p.A. Prestito Personale	8.924	40%	3.569
Agos Ducato S.p.A. Prestito Finalizzato	5.925	40%	2.370
Fiditalia S.p.A. Prestito Personale	16.826	40%	6.730
Spese legali D.I. Fiditalia S.p.A.	933	40%	373
Cardiff Assicurazione	10.527	40%	4.211
Agos Ducato S.p.A. Carta di Credito	7.480	40%	2.992
Totale	50.615		20.246
	RESIDUA		0



Si riporta altresì di seguito il dettaglio dei pagamenti previsto per ciascun creditore e, precisamente:

Creditore	Importo dovuto	% soddisfito	Totale da corrispondere	R. rate	Importo rata	Da	A
Dot. Francesco Corbello	6.344	100%	6.344	9	333	nov-21	lug-22
				1	414	ago-22	ago-22
				5	500	set-22	gen-23
				1	430	feb-23	feb-23
Avv. Marco Russo	3.172	100%	3.172	9	333	nov-21	lug-22
				1	172	ago-22	ago-22
Dott.ssa Carmen Langella	4.425	100%	4.425	9	333	nov-21	lug-22
				1	414	ago-22	ago-22
				5	500	set-22	gen-23
				1	511	feb-23	feb-23
Banca 24-7	139.924	100%	139.924	1	59	feb-23	feb-23
				139	1.000	mar-23	set-34
				1	865	ott-34	ott-34
Agos Ducato S.p.A. Prestito Personale	8.924	40%	3.569	1	135	ott-34	ott-34
				1	1.000	nov-34	gen-35
				1	434	feb-35	feb-35
Agos Ducato S.p.A. Prestito Finalizzato	5.925	40%	2.370	1	564	feb-35	feb-35
				1	1.000	mar-35	mar-35
				1	804	apr-35	apr-35
Fiditalia S.p.A. Prestito Personale	16.826	40%	6.730	1	196	apr-35	apr-35
				6	1.000	mag-35	ott-35
				1	334	nov-35	nov-35
Spese legali D.L. Fiditalia S.p.A.	933	40%	373	1	373	nov-35	nov-35
Cardif Assicurazione	10.527	40%	4.211	1	93	nov-35	nov-35
				4	1.000	dic-35	mar-36
				1	118	apr-36	apr-36
Agos Ducato S.p.A. Carta di Credito	7.480	40%	2.992	1	882	apr-36	apr-36
				2	1.000	mag-36	giu-36
				1	111	lug-36	lug-36
Totale	204.481		174.112				

Dott. Francesco Corbello
 Dott. Corbello, Cardo
 GRAVANC





Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o necessità.

Aversa, 16.11.2021

Sig. Prezioso Osvaldo



Sig.ra Di Dona Elena




Dott. Francesco Corbello

Dottore Commercialista
Francesco Corbello

Corbello, Cardo & Gravante





ALLEGATI

1. Buste paga
2. Mutuo
3. Atto Pignoramento
4. Lettera accesso
5. Contratto finanziamento Agos Ducato S.p.A
6. Contratto finanziamento Fiditalia S.p.A.
7. Contratto Cardiff Assicurazione
8. Visura catastale
9. PRA
10. Estratti conto corrente Di Dona Elena/ Prezioso Osvaldo
11. Visura Registro Impresa
12. Certificazione Unica
13. Visura Protesti
14. Crif Di Dona Elena
15. Crif Prezioso Osvaldo
16. Centrale Banca d'Italia Di Dona/ Prezioso
17. Carichi pendenti



18. Certificato stato di famiglia

19. Utenze

20. Mandato Professionale Dott. Francesco Corbello


21. Mandato Professionale Avv. Marco Russo

Dottore Commercialista

Consulenza Contabile

Corbello, Cardo & Gravante





TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

**Relazione del professionista incaricato
in ordine alla proposta del piano del consumatore formulata da
PREZIOSO OSVALDO e DI DONA ELENA**

Registro Procedure n. 1365/2019

Professionista designato: Dott. ssa Carmen Langella

1. Premessa

La sottoscritta Dott.ssa Carmen Langella, iscritta all'albo degli amministratori giudiziari presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n.2094, nonché praticante avvocato iscritto all'albo del Tribunale di Napoli, con studio in Napoli Via G. Rossini n. 1/C, con decreto del 01.12.2020 (all. n. 1) è stata nominata dal Presidente del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dai coniugi signor Prezioso Osvaldo, nato a Cancellò ed Arnone (CE) il 13.04.1968 ed ivi residente in Piazza della Croce n. 30, codice fiscale PRZ SLD 68D13 B581Y, operaio, e dalla signora Di Dona Elena nata a Cancellò ed Arnone (CF) il 15.02.1974 ed ivi residente in Piazza della Croce n. 30, codice fiscale DDN LNE 74B55 B581W, apprendista operaia. I ricorrenti Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena sono assistiti nelle fasi del presente istituto dal dott. Francesco Corbello.

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n. 267 del 16.3.1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della Legge n. 3 del 27.01.2012 ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al piano.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, Legge n. 3/2012 e successive modifiche, e cioè i ricorrenti:

- risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera

Dott.ssa Carmen Langella
Studio : Via G. Rossini 1/C 80128 Napoli - Via Ponte di Tappia 62 - 80133 Napoli
Mail: langellaprocedure@libero.it pec. carmenlangella@arubapec.it
Tel.0815642526 - fax 0816580021

a) della citata legge. Dunque i ricorrenti si trovano "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della Legge n. 3/2012;
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione, accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore.

La proposta di accordo come formulata dai signori Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena, assistiti dal dott. Francesco Corbello, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della Legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

1. Buste paga
2. Contratto di mutuo
3. Lettera accesso per esecuzione immobiliare
4. Contratto finanziamento Agos Ducato S.p.A
5. Decreto ingiuntivo per contratto finanziamento Fidelity S.p.A.
6. Contratto Cardiff Assicurazione
7. Visura catastale
8. Visura Pra
9. Estratti conto corrente Di Dona Elena/ Prezioso Osvaldo
10. Visura Registro Impresa
11. Visura Protesti
12. Crif Di Dona Elena
13. Crif Prezioso Osvaldo
14. Centrale Banca d'Italia Di Dona/ Prezioso
15. Carichi pendenti
16. Certificato stato di famiglia
17. Utenze
18. Elenco spese mensili
19. Elenco beni
20. Elenco creditori

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, della medesima disposizione

Dott.ssa Carmen Langella
Studio : Via G. Russini 1/ C 80128 Napoli - Via Ponte di Tappia 62 - 80133 Napoli
Mail: langellaprocedure@libero.it pec. carmenlangella@arubapec.it
Tel. 0815642526 - fax 0816580021

legislativa, la scrivente è chiamata a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, della Legge n. 3 del 27.01.2012 la scrivente procederà, quindi, a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dagli istanti signori Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano del Consumatore e la convenienza dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria dei seguenti beni di proprietà:

- beni mobili: la sig.ra Di Dona Di Dona Elena è proprietaria dell'autovettura FORD DXA immatricolata nell'anno 2012, targata EP147BV;
- beni immobili: Il sig. Prezioso Osvaldo risulta proprietario in quota 100/100 di:
 1. Villetta unifamiliare su tre livelli, sito nel Comune di Canello ed Amone (CE), Piazza della Croce n. 30 piano T-1-2 foglio 22, particella 5100, cat. A/7 vani 8,5, utilizzata per dimora degli istanti e dei loro tre figli, con annesso porzione di terreno agricolo confinante. Sull'immobile è stato notificato in data 20.03.2020 dall'Unione Banche Italiane S.p.a. (già Banca 24-7 S.p.a.) atto di pignoramento (procedura esecutiva immobiliare RGE 114/2020 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – G.E. Dott.ssa E.Mercurio - Custode Giudiziario Avv. Orlando Piantadosi)
 2. Appartamento sito nel comune di Canello ed Amone , Via Consolare, piano T-1 foglio 22, particella 97, sub.4 cat. A/4 vani 3,5, locato con contratto agevolato al sig. Kumar Amarject, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta al n, 13150 il 12/12/2018, Canone annuo euro 1.200,00.
 3. Apezzamenti di terreno siti nel Comune di Canello ed Amone (CE), foglio 22

Dott.ssa Carmen Langella
Studio :Via G. Rossini 2/ C 80128 Napoli - Via Ponte di Tappia 62 -80133 Napoli
Mail: langellaprocedure@libero.it pec. carmenlangella@arubapec.it
Tel.0815642526 – fax 0816580021

particella 5009,5010 e 5014, 9 are 15 ca.

2. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita dalla scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite direttamente dai Signori Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dello stesso.

La famiglia Prezioso è composta da Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena e dai tre figli Giustino, Marilena e Alfredo Carlo. Attualmente, il sig. Prezioso Osvaldo svolge attività di operaio dipendente a tempo indeterminato presso la società "Arredo 5 Soc. Coop. a r.l.", con uno stipendio mensile di Euro 1.507,00 circa per 13 mensilità, la signora Di Dona Elena ha un contratto di apprendistato addetta alla gestione presso la società "Arredo 5 Soc. Coop. a r.l.", con uno stipendio mensile di Euro 1.223,00 circa per 13 mensilità. I figli Marilena e Alfredo Carlo sono studenti, mentre Giustino è in cerca di prima occupazione.

Nell'anno 2008 i sig.ri Di Dona Prezioso hanno richiesto e ottenuto dalla Banca 24-7 S.p.A. un mutuo ipotecario di euro 170.000,00 da estinguersi in 360 rate da euro 881,69 per il completamento dell'immobile di proprietà del sig. Prezioso Osvaldo ed attuale abitazione della famiglia sito in Piazzetta della Croce, Cancellò ed Amone (CE) foglio 22 particella 5100 cat. A/7. Sull'immobile è stato notificato in data 20.03.2020 dall'Unione Banche Italiane S.p.a. (già Banca 24-7 S.p.a.) atto di pignoramento (procedura esecutiva immobiliare RGE 114/2020 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – G.E. Dott.ssa E.Mercurio - Custode Giudiziario Avv. Orlando Piantadosi) per l'importo complessivo di euro 139.924,23 .

Nell'anno 2012 il sig. Prezioso Osvaldo richiede ed ottiene da Fidelity S.p.a. un prestito personale, coobbligata sig.ra Di Dona Elena, per l'acquisto dell'autovettura Ford DXA immatricolata nell'anno 2012, targata EP147BV di euro 20.000,00 regolarmente pagato fino al 2016, quando per un brutto incidente autostradale la macchina subì notevoli danni e per ripararla fu quindi rinegoziato il prestito originario, richiedendo e ottenendo da Fidelity S.p.A. un nuovo prestito personale di euro 19.950,21 da rimborsare in 84 rate da euro 340,20 di cui euro 9.957,35 per l'estinzione del precedente finanziamento. In data 14/07/2020 la Fidelity ha notificato decreto ingiuntivo n. 1274/2020 del 25.06.2020 (R.G. 2166/2019) emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ingiunzione di pagamento dell'importo complessivo di euro 16.825,63 oltre rimborso spese legali quantificate in euro 933,42.

Dott.ssa Carmen Langella

Studio :Via G. Rossini 2/ C 80128 Napoli - Via Ponte di Tappia 62 -80133 Napoli

Mail: langellaprocedure@libero.it pec. carmenlangella@arubapec.it

Tel.0815642526 – fax 0816580021

In data 08/07/2012, la sig.ra Di Dona Elena richiede ed ottiene dalla Agos Ducato S.p.A. un prestito personale per l'acquisto di mobili per arredo abitazione principale, di euro 15.000,00 da rimborsare in 120 rate da euro 172,00; debito residuo alla data di redazione del piano euro **8.923,58**

Successivamente a causa della vicinanza dell'immobile ad un fiume è stato necessario effettuare lavori di ristrutturazione urgenti e la sig.ra Di Dona Elena, in data 09/09/2014 ha richiesto ed ottenuto dalla Agos Ducato Spa un prestito finalizzato di euro 13.000,00 da rimborsare in 60 rate da euro 253,00. debito residuo alla data di redazione del piano euro **5.925,27**

Nel corso dell'anno 2017 sempre per problemi di umidità è stato necessario effettuare ulteriori lavori di ristrutturazione e la sig.ra Di Dona chiede ed ottiene alla Cardiff Assicurazione un prestito di euro 18.000,00 da rimborsare in rate da euro 280,00 tramite la trattenuta del quinto dello stipendio, in data 01 luglio 2018, però la signora di Dona Elena, segretaria a tempo indeterminato presso la società "Mobili Prezioso S.r.l." con uno stipendio mensile di euro 1.300,00 circa è stata licenziata e la Cardiff Assicurazione ha ottenuto il saldo del TFR spettante pari a circa euro 9.000,00; debito residuo alla data di redazione del piano euro **10.527,40**

Il licenziamento della sig.ra Di Dona ha causato una drastica riduzione delle entrate della famiglia. Dopo circa due anni, in data 05/08/2020 viene assunta con un contratto di apprendistato dalla società "Arredo 5 Soc. Coop. A R.L." subendo una variazione della mansione e conseguentemente una riduzione dello stipendio a circa Euro 1.407,94 lordi (netto Euro 1.250,00) per 13 mensilità.

Fino a metà anno 2018 il nucleo familiare ha potuto contare su un'entrata mensile media di circa Euro 2.900,00 ritenuta congrua rispetto ai finanziamenti in essere sino a quell'anno per un debito mensile totale di Euro 1.876,20. Sia l'incidente che il licenziamento della signora Dona Elena hanno gravato in modo significativo sul bilancio familiare.

Per far fronte ai bisogni della famiglia il Prezioso ha iniziato ad utilizzare il credito revolving carta Agos. debito residuo alla data di redazione del piano euro **7.480,13**

Mensilmente lo stipendio era completamente assorbito dalla Banca per coprire il fido e finanziamenti, tuttavia la possibilità di fare straordinari consentiva, inizialmente, al Preziosi di continuare a remunerare regolarmente gli impegni assunti.

Le rate da corrispondere alle società finanziarie hanno raggiunto importi così elevati da interessare per intero le entrate mensili della famiglia Prezioso e quindi hanno cominciato a non onorare i pagamenti mensili alle Finanziarie.

A completamento della situazione debitoria del ricorrente si rappresenta che dagli accertamenti eseguiti presso gli Uffici competenti è emerso quanto di seguito:

Dott.ssa Carmen Langella
Studio : Via G. Rossini 1/ C 80128 Napoli - Via Ponte di Tappia 62 - 80133 Napoli
Mail: langellaprocedure@libero.it pec. carmenlangella@arubapec.it
Tel. 0815642526 - fax 0816580021

- la Camera di Commercio in data 14.05.2021 documento n. T43731713 e documento n. T43731715 ha certificato che non risultano protesti sui soggetti Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena;
- il Ministero della Giustizia in data 10/06/2020 prot. N. 94917 e prot. N. 94947, ha certificato che non risultano carichi pendenti per entrambi;
- in data 09.03.2021 la Centrale Rischi della Banca d'Italia ha certificato che non risultano segnalazioni in capo ad entrambi, oltre ai debiti inclusi nel presente piano;
- in data 19.05.2021 l'estratto conto debitorio con Agenzia delle Entrate Riscossioni non presenta pendenze per entrambi.
- In data 19.05.2021 dall'indagine eseguita presso il Registro delle Imprese, i Debitori non risultano proprietari di quote/azioni societario o titolare di Ditte

3. Veridicità dei dati

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata alla scrivente dai ricorrenti e di quella ulteriore acquisita è possibile evidenziare che i debitori:

- hanno tre figli conviventi;
- Prezioso Osvaldo è un operaio dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce una mensilità netta di circa Euro 1.507,00; tale importo è rilevabile dalla busta paga fornita (all. n.8);
- Di Dona Elena è un'apprendista operaia dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce una mensilità netta di circa Euro 1.223,00; tale importo è rilevabile dalla busta paga fornita (all. n.8);
- ha la necessità per il sostenimento del proprio nucleo familiare di Euro 1.830,00 mensili;
- possiedono una villetta unifamiliare adibita ad abitazione propria e dei tre figli con relativa pertinenza; il tutto per la quota di proprietà del 100%. Ad oggi non risulta effettuata la perizia del bene da parte dell'Avv. Monica Tinto nominata Esperto Estimatore della procedura esecutiva immobiliare RGE 114/2020 G.E. Dott.ssa E.Mercurio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Ai fini della valutazione sono stati utilizzati i valori OMI

Quotazioni Immobiliari - Informazioni di Zona OMI - Semestre 2020/2 - elaborazione del 03-GIU-21

Area Territoriale	Regione	Prov	ISTAT	Comune	Sez	amm	Comune_descrizione	Fascia	Zona_Descr	Zona	LinkZona	Cod_tip	Descr_tip_prev
SUD	CAMPANIA	CE	15061012	QMAT	8581	CANCELLO ED ARNONE	B	'CENTRO URBANO'	B2	CE00003640		21	Abitazioni di tipo economico
SUD	CAMPANIA	CE	15061012	QMAT	8581	CANCELLO ED ARNONE	R	'ZONA RURALE CON AP	R3	CE00003641		0	Non presente

Dott.ssa Carmen Langella
 Studio : Via G. Rossini 1/ C 80128 Napoli - Via Ponte di Tappla 62 - 80133 Napoli
 Mail: langellaprocedure@libero.it pec: carmenlangella@arubapec.it
 Tel.0815642526 - fax 0816580021

Quotazioni Immobiliari - Valori di Mercato - Semestre 2020/2 - elaborazione del 03-GIU-21

Area_terr	Regione	Prov	Comune_1	Comune_1Sez	Comune_2	Comune_2Fascia	Zona	LinkZona	Cod_Tip	Descr_Tip	Stato	Stato_pre	Compr_m	Compr_m
SUD	CAMPANI	CE	15061012	Q4AT	8581	CANCELLC B	B2	CE000036	20	Abitazioni	NORMALE	P	500	750
SUD	CAMPANI	CE	15061012	Q4AT	8581	CANCELLC B	B2	CE000036	21	Abitazioni	NORMALE	P	400	600
SUD	CAMPANI	CE	15061012	Q4AT	8581	CANCELLC R	R3	CE000036	20	Abitazioni	NORMALE	P	500	750
SUD	CAMPANI	CE	15061012	Q4AT	8581	CANCELLC R	R3	CE000036	21	Abitazioni	NORMALE	P	400	600

Considerando anche lo stato manutentivo non ottimale, il valore stimato in base ai valori OMI (mq.200 x € 500) risulta pari ad Euro 100.000 euro;

- possiedono un piccolo appartamento nel Comune di Cancellò ed Arnone locato con canone annuale di euro 1.200,00 per la quota di proprietà del 100% e per un valore stimato in base al valore allo stato dell'immobile, circa 30.000,00 euro;
- possiedono una autovettura Ford DXA immatricolata nell'anno 2012, targata EP147BV, del valore di circa Euro 3.300,00, utilizzata per raggiungere il posto di lavoro;
- ha contratto debiti chirografari con le società finanziarie per la complessiva somma di Euro 50.615,43, così distinta per come riferita da ogni singolo creditore

CREDITORE	N	DATA STIPULA	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO DOVUTO	DEBITO RESIDUO	DEBITORE	COOBLIGATO
1 Agos Ducato S.p.A Prestito personale	46077053	08/07/2012		€ 20.640,00	€ 8.923,58	DI DONA	=
2 Agos Ducato S.p.A Prestito "Finalizzato"	50640915	09/09/2014		€ 15.180,00	€ 5.925,27	PREZIOSO	=
3 Fidelity S.p.A Prestito personale	090	27/01/2017		€ 28.560,00	€ 16.825,63	PREZIOSO	DI DONA
4 Spese Legali D.I Fidelity S.p.a					€ 933,42	PREZIOSO	DI DONA
5 CARDIFF Cessione del quinto		01/07/2017	€ 18.000,00		€ 10.527,40	DI DONA	=
6 Agos Ducato S.p.A Carta di Credito rateale	2702		€ 12.838,00	==	€ 7.480,13	DI DONA	=
TOTALE					€ 50.615,43		

- ha contratto i seguenti debiti privilegiati:

dott. Francesco Corbello Euro 6.344,00 In prededuzione

dott.ssa Langella Carmen Euro 6.425,00 In prededuzione

Avv. Marco Russo Euro 3.172,00 In prededuzione

Mutuo ipotecario Banca 24-7 Euro 139.924,23

Totale Euro 155.865,23

Dott.ssa Carmen Langella
Studio : Via G. Rossini 2/ C 80128 Napoli - Via Ponte di Tappia 62 -80133 Napoli
Mail: langellaprocedure@libero.it pec. carmenlangella@grubapec.it
Tel.0815642526 - fax 0816580021

4. Sintesi del Piano del Consumatore

Il Signor Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena, in ottemperanza alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti contratti. Come si evince dalla proposta del Piano del Consumatore formulata da Preziosi e Di Dona, il debito ammonta ad Euro 50.615,43 in rango chirografario e ad Euro 139.924,23 in rango privilegiato e così per complessivi Euro 190.539,66 oltre all'importo di euro 15.941,00 in prededuzione (Gestore+AVV + OCC) per un importo complessivo di euro 206.480,66.

La proposta formulata dai coniugi Preziosi e Di Dona per ristrutturare i propri debiti, ipotizzando che gli stessi continuino a svolgere la propria attività lavorativa sino all'età della pensione, avendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, prevede:

- il pagamento dei creditori chirografari in ragione del 40% come specificato nella tabella che segue:

CREDITORE	N.	DATA STIPULA	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO DOVUTO	DEBITO RESIDUO	DEBITO AL 40%
1 Agos Ducato S.p.A Prestito personale	46077053	08/07/2012	€ 15.000,00	€ 20.640,00	€ 8.923,58	€ 3.569,43
2 Agos Ducato S.p.A Prestito "Finalizzato"	50640915	09/09/2014	€ 13.000,00	€ 15.180,00	€ 5.925,27	€ 2.370,11
3 Fiditalia S.p.A Prestito personale	090	27/01/2017	19.950,21	€ 28.586,80	€ 16.825,63	€ 6.730,25
4 Spese Legali D.I. Fiditalia S.p.a						
5 Agos Ducato S.p.A Carta di Credito rateale	2702	22/11/2011	€ 12.838,00	===	€ 7.480,13	€ 2.992,05
6 CARDIFF Assicurazione		01/07/2017	€ 18.000,00		€ 10.527,40	€ 4.210,96
						€ 20.246,17

- il pagamento del 100% ai creditori privilegiati come indicati nel dettaglio che precede.

Per quanto attiene i debiti relativi alle altre 6 posizioni chirografarie e 4 privilegiate, tenuto conto di quanto esposto sopra e considerato che la capacità di signori Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena di remunerare mensilmente i debiti contratti è pari ad Euro 1.000,00 (cifra derivante dalla somma dello stipendio netto pari ad Euro 1.507,00 di Prezioso Osvaldo, di Euro 1.228,00 di Di Dona Elena e del canone di locazione di euro 100, dedotte le spese mensili che gli stessi ritengono necessarie per il loro sostentamento e dei tre figli pari ad Euro 1.830,00).

I ricorrenti propongono a tutti i creditori un Piano del Consumatore che prevede il pagamento dei creditori privilegiati nella percentuale del 100% in 13 anni e dei creditori chirografari nella percentuale del 40% in 21 mesi a partire dal decreto di omologazione del piano stesso in ossequio

Dott.ssa Carmen Langella
Studio : Via G. Rossini 2/C 80128 Napoli - Via Ponte di Tapia 62 - 80133 Napoli
Mail: langellaprocedure@libero.it pec. carmenlangella@arubapec.it
Tel. 0815642526 - fax 0816580021

al disposto di cui all'art.8, comma 4, della legge 3/2012.

5. Fattibilità del Piano

Ai sensi del combinato disposto dell'art.9, comma 2, e dell'art.15, comma 6, della legge 3/2012 la scrivente è chiamata ad attestare la fattibilità del Piano proposto dal Signor Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

I signori Prezioso e Di Dona a garanzia del Piano del Consumatore in questione propongono un credito liquido ed esigibile riscosso mensilmente rappresentato dallo stipendio che percepiscono come operai assunti a tempo indeterminato dalla società "Arredo 5 Soc.Coop. a r.l." Considerata la fattispecie di indennità, la problematica di inadempienza legata al mancato recepimento delle somme mensili risulta essere bassa.

Alla luce di quanto sopra esposto si può ragionevolmente concludere che il piano proposto dai sig.ri Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena risulti sostenibile e fattibile.

Tali considerazioni risultano ancora più valide con la lettura del paragrafo successivo nel quale viene affrontata la convenienza della proposta.

6. Convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria

Ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, lettera e) della legge n.3/2012 la scrivente è chiamata a valutare anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa alla ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Come si evince dall'allegata visura (cfr. all.14) gli unici beni che Prezioso Osvaldo possiede sono la villetta unifamiliare, sito nel Comune di Cancellò ed Arnone, piazza della Croce n.30 utilizzata per dimora sua e della Di Dona Elena e dei tre figli nonché un piccolo appartamento sito nel Comune di Cancellò ed Arnone alla via Consolare locato, il tutto in proprietà per la quota di 100/100 oltre ad una autovettura Ford Dxa immatricolata nell'anno 2012 avente un valore di mercato di Euro 3.300,00.

Risulta evidente che la quota di proprietà di 100/100 della villetta unifamiliare avente il valore stimato di € 100.000,00 utilizzato come dimora dei signori Preziosi e Di Dona e dei tre figli di cui 2 ancora minorenni, anche se alienata (dato il crollo del mercato immobiliare) non permetterebbe la copertura totale del debito ipotecario e l'alienazione dell'altro appartamento attualmente locato, ma in cattivo stato manutentivo, avente valore stimato di €. 30.000,00 non permetterebbe il soddisfacimento totale di tutti i creditori. L'autovettura non può essere alienata in quanto rappresenta il mezzo di trasporto che il sig. Preziosi utilizza per recarsi al lavoro.

Dott.ssa Carmen Langella

Studio : Via G. Rossini 1/ C 80128 Napoli - Via Ponte di Tappia 62 - 80133 Napoli

Mail: langellaprocedure@libero.it pec. carmenlangella@arubapec.it

Tel.0815642526 -- fax 0816580021

L'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore nel caso in esame non porterebbe al soddisfacimento dei creditori, al contrario, con il Piano del Consumatore i creditori chirografari potranno essere soddisfatti nella percentuale del 40% ed i creditori privilegiati nella percentuale del 100% e potranno vedere ridurre il proprio credito mensilmente già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano.

7. Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati ed alla prognosi di fattibilità del Piano

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel piano del Consumatore (Euro 206.480,66), si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile l'elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 40% del loro credito (Euro 20.246,17) ed il pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 100% del loro credito (Euro 155.865,23) e quindi per un totale di Euro 176.111,40.

Il Piano del Consumatore, come già prima specificato prevede il soddisfacimento dei creditori privilegiati al 100% in 13 anni e dei creditori chirografari al 40% in 1 anno e 9 mesi.

E' stata presa anche in considerazione l'alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso non conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore.

Con l'omologazione del Piano del Consumatore il debitore provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta Dott.ssa Carmen Langella, iscritta all'Albo degli Amministratori Giudiziari presso il Ministero della Giustizia,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal debitore Sig. Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano del Consumatore predisposto dal debitore (Sig. Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena);

ATTESTA

Dott.ssa Carmen Langella

Studio : Via G. Rossini 1/ C 80128 Napoli - Via Ponte di Tappia 62 - 80133 Napoli

Mail: langellaprocedure@libero.it pec. carmenlangella@arubapec.it


Tel. 0815642526 - fax 0816580023

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art.8
Legge n.3 del 27.01.2012.

Si attesta che la presente relazione è composta da numero 12 pagine e di numero 23 allegati
come riportati nell'elenco che segue.

Con ossequio,

Napoli, 22 novembre 2021



Dott.ssa Carmen Langella

Dott.ssa Carmen Langella
Studio .Via G. Rossini 1/ C 80128 Napoli - Via Ponte di Tappia 62 -80133 Napoli
Mail: langellaprocedure@libero.it pec. carmenlangella@arubapec.it
Tel.0815642526 – fax 0816580021

ELENCO ALLEGATI RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

- All. 1. Decreto di nomina professionista del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e accettazione carica;
- All. 2. Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- All. 3. Elenco dei beni;
- All. 4. Dichiarazione di disposizione;
- All. 5. Elenco delle spese mensili del sig. Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena e dei tre figli;
- All. 6. Certificato di Stato di Famiglia rilasciato dal Comune di Cancellò ed Arnone (CE);
- All. 7. Dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2017, 2018, 2019
- All. 8. Busta paga rilasciata al Sig. Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena dalla società Arredo 5 Soc. Coop. A r.l.;
- All. 9. Contratto di Mutuo;
- All. 10. Lettera accesso;
- All. 11. Contratto finanziamento Agos Ducato S.p.A.;
- All. 12. Decreto ingiuntivo per contratto finanziamento Fidelity S.p.A.;
- All. 13. Contratto Cardiff Assicurazione;
- All. 14. Visura catastale;
- All. 15. PRA;
- All. 16. Estratti conto corrente Di Dona Elena/ Prezioso Osvaldo;
- All. 17. Visura Registro Impresa;
- All. 18. Visura Protesti;
- All. 19. Crif Di Dona Elena;
- All. 20. Crif Prezioso Osvaldo;
- All. 21. Centrale Banca d'Italia Di Dona/ Prezioso
- All. 22. Carichi pendenti
- All. 23. Utenze



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Terza Sezione Civile

Sottosezione Procedure Concorsuali

Il giudice, dr. Enrico Quaranta

decidendo sul ricorso per l'omologa del piano del consumatore presentato da:

OSVALDO PREZIOSO, nato il 13.04.1968 a Cancellò Arnone, C.F. PRZSLD68D13B581Y e **ELENA DI DONA**, nata il 15.02.1974 a Cancellò Arnone C.F. DDNLNE74B55B581W, rapp.ti e difesi dall' Avv. Marco Russo (CF RSSMRC85S26B963S), in virtù di procura alle liti in atti, e con questi elettivamente domiciliati in Maddaloni (CE) alla Piazza della Vittoria n. 10. [pec:avvocatomarcorusso@pec.libero.it](mailto:avvocatomarcorusso@pec.libero.it) FAX 0823.795165.

- Ricorrenti -

nei confronti di:

FIDITALIA S.p.A. con sede legale in Milano, via G. Silva n. 34, c.f. e p.iva 08437820155, in persona del procuratore speciale sig. Diego Leoncini, rappresentato e difeso dall' Avv. Enrico de Crescenzo del Foro di Milano (cod.fiscale: DCR NRC61E03H5010 – PEC: enrico.decreczenzo@milano.pecavvocati.it – nr. di telefax 02.86.91.59.73) e dall'avv. Giuseppina Cioffi (cod. fiscale: CFFGPP65C69I234U – PEC: giuseppina.cioffi@avvocatismcv.it - nr. di telefax 0823.89.81.89) e presso lo Studio di quest'ultima elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere, Via Convento delle Grazie n. 5 in virtù di procura in atti;

GROGU SPV S.r.l., Sede Legale: via Vittorio Alfieri, n.1, Conegliano (TV), iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e P. IVA. n. 05197150260, quale procuratore, in forza di procura per atto la soc. INTRUM ITALY S.p.A., con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, c.f. 1031 1000961, in persona del procuratore dott.ssa Adriana Competiello, in virtù di procura conferita dal presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giovanni Angelo Carlo Gilli, rappresentata e difesa per procura in atti dall' avv. Giovanni Alberto Peluso (c.f. PLS GNN 85E24 F839B, PEC giovanniabertopeluso@avvocatinapoli.legalmail.it fax 081.41.38.99).

- Creditori intervenuti -

letti gli atti e i documenti del procedimento;

letta, in particolare, la proposta formulata ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento e la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, dr. Carmen I.angella;

lette le conclusioni di cui all'udienza del 12.9.24:

OSSERVA

Oswaldo Prezioso ed Elena Di Dona hanno presentato un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012, con istanza di omologa e relazione del professionista incaricato.

I ricorrenti hanno esposto che:

a) di essere: 1) Prezioso Oswaldo, operaio dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una retribuzione pari a circa € 1.507,00; 2) Elena Di Dona, di apprendista operaia dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una retribuzione di circa € 1.223,00; il tutto come risultante dalle busta paga fornite;

b) di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. n. 3/2012

c) che negli ultimi 5 anni non hanno fatto ricorso ad alcuna procedura di cui alla legge n. 3/2012 e non sono soggetti a procedure concorsuali differenti da quelle contemplate dal capo II, L. 3/2012, trattandosi di soggetto privati, con la qualifica di "consumatore";

d) che non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della L. 3/2012. La L.3/2012 e ss.mm.ii;

e) che a tal scopo, come da richiesta avanzata presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, è stato nominata, con provvedimento del Presidente dott.ssa Gabriella Maria Casella, la dott.ssa Carmen Langella, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012;

Esposizione debitoria:

che hanno la conseguente esposizione debitoria:

- ✕ (i) Unione Banche Italiane S.p.A. (già Banca 24-7) € 139.924,23;
 - ✕ (ii) Agos Ducato S.p.A. Prestito Personale € 8.923,58
 - ✕ (iii) Agos Ducato S.p.A. Prestito Finalizzato € 5.925,27
 - ✕ (iv) Fiditalia S.p.A. Prestito Personale € 16.825,63
 - (v) Spese legali D.I. Fiditalia S.p.A. € 933,42
 - (vi) Cardiff Assicurazione € 10.527,40
 - ✕ (vii) Agos Ducato S.p.A. Carta di Credito € 7.480,13
- Totale € 190.539,66;

Unione Banche Italiane S.p.A. (già Banca 24-7)	€	139.924,23
Agos Ducato S.p.A. Prestito Personale	€	8.923,58
Agos Ducato S.p.A. Prestito Finalizzato	€	5.925,27
Fiditalia S.p.A. Prestito Personale	€	16.825,63
Spese legali D.I. Fiditalia S.p.A.	€	933,42
Cardiff Assicurazione	€	10.527,40
Agos Ducato S.p.A. Carta di Credito	€	7.480,13

SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI DEBITORI

Dalla disamina della situazione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti, è poi emerso che il patrimonio dei Debitori risulta così costituito:

• Beni Immobili:

il sig. Prezioso Osvaldo risulta essere proprietario:

- appartamento sito in Canello ed Arnone (CE) alla Via Consolare , piano T-1 con una consistenza di 3,5 vani, foglio 22, particella 97, sub.4, cat. A/4 ;
- appartamento sito in Canello ed Arnone (CE), Piazza della Croce, piano T-1-S1 con una consistenza di 8,5 vani, foglio 22, particella 5100, cat. A/7, Per il suindicato immobile è stato notificato dall'istituto di credito Unione Banche Italiane S.p.A. atto di pignoramento;
- appezzamenti di terreni siti in Canello Arnone (CE) – per la quota pari a 100/100 così meglio specificati: o Foglio 22, particella 5009, classe 1, reddito dominicale 2,68, reddito agrario 0,98; o Foglio 22, particella 5010, classe 1, reddito dominicale 10,95, reddito agrario 4,00; o Foglio 22, particella 5014, classe 1, reddito dominicale 1,25, reddito agrario 0,46.

- Beni Mobili:

la sig.ra Di Dona Elena è proprietaria di un bene mobile registrato FORD DXA TIDA1J 5DAAMC, autovettura/privato trasporto persone, targato EP147BV, data immatricolazione 31/10/2012, dal valore di circa euro 3.300,00. Non risultano ulteriori autoveicoli intestati al Debitore e/o al coniuge.

• Conti Correnti:

il sig. Osvaldo Prezioso risulta essere titolare presso il gruppo "Poste Italiane S.p.A." di una POSTEPAY EVOLUTION, con IBAN IT85F360210513824510204 - n. 533317111231132, sulla quale viene accreditato mensilmente lo stipendio e dalla quale il ricorrente intende effettuare i pagamenti nei confronti dei creditori utilmente inseriti nel Piano nonché per altre esigenze del nucleo familiare.

La sig.ra Di Dona Elena risulta essere titolare presso il gruppo "Poste Italiane S.p.A." di una POSTEPAY – EVOLUTION, con IBAN IT10E3608105138231734431743 – n. 5333171060683592 sulla quale viene accreditato mensilmente lo stipendio

Altre Attività:

Dall'indagine eseguita presso il Registro delle Imprese, i debitori non risultano proprietari di quote/azioni societario o titolare di Ditte.

SPESE PER IL SOSTENTAMENTO FAMILIARE

Dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Canello ed Arnone in data 09/02/2021, si evince che il nucleo familiare risulta composto dal ricorrente, dalla moglie [REDACTED].

1) Prezioso Osvaldo, n. il 13/04/1968;

2) Di Dona Elena, n. il 15/02/1974;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

A fronte di una spesa media mensile determinata dall'Istat in euro 3.078,38, mediante un confronto con le relative esigenze, i ricorrenti hanno determinato le spese annue familiari in euro 21.960,00 che, rapportate al mese, corrispondono ad euro 1.830.00.

PROPOSTA DI PIANO

I sig.ri Prezioso Osvaldo e Di Dona Elena, come innanzi anticipato, hanno una esposizione debitoria pari ad € 190.539,66 così distinta:

- € 139.924,23 in privilegio in favore della Banca 24-7 quale residuo del pagamento delle somme dovute in virtù del mutuo del 24.07.2009;
- € 8.932,58 al chirografo in favore di Agos Ducato S.p.a quale residuo del pagamento delle somme dovute in virtù del prestito personale del 08.07.2012 ;
- € 5.925,27 al chirografo in favore di Agos Ducato S.p.a quale residuo del pagamento delle somme dovute in virtù del prestito finalizzato del 09.09.20214;
- € 16.825,63 al chirografo in favore di Fidelity S.p.a quale residuo del finanziamento del pagamento delle somme dovute in virtù del prestito personale del 27.01.2017 ;
- € euro 933,42 (comprensivo di oneri, esborsi e spese generali) a titolo di spese liquidate nel decreto ingiuntivo emesso in favore della Fidelity S.p.A.
- € 10.527,40 al chirografo in favore di Cardiff assicurazione quale residuo del pagamento delle somme dovute in virtù del finanziamento del 01/07/20217;
- € 7.480,13 al chirografo in favore di Agos Ducato S.p.a quale residuo del pagamento delle somme dovute in virtù del finanziamento relativo alla carta revolving del 22.11.2011.

A questi valori deve essere aggiunto l'importo dei creditori in prededuzione e, precisamente: • Gestore nominato - Dott.ssa Carmen Langella: € 6.425,39 (comprensivo di oneri); • Dott. Francesco Corbello : € 6.344,00 (comprensivo di oneri) come da mandato professionale sottoscritto dai Sig.ri Di Dona-Prezioso. • Avv. Marco Russo: € 3.172,00 (comprensivo di oneri) come da mandato professionale sottoscritto dai Sig.ri Di Dona-Prezioso. per un importo complessivo pari ad euro 15.941,39.

Pertanto la debitoria complessiva dei ricorrenti, comprensiva delle spese maturate in prededuzione, ammonta a complessivi euro 206.481,05.

Alla luce di quanto sopra esposto i ricorrenti intendono ristrutturare le proprie posizioni debitorie nelle seguenti modalità: • pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati nella misura del 100%; • pagamento dei creditori chirografari nella misura del 40%; Tali importi verranno soddisfatti mediante il pagamento di una rata costante/mensile di € 1.000,00 mensile per n. 176 rate ed un'ultima rata di € 111,00

Prededuzioni				
Dott. Francesco Corbelli	€ 6.344,00	€ 6.344,00	100%	€ 6.344,00
Avv. Marco Russo	€ 3.172,00	€ 3.172,00	100%	€ 3.172,00
Dott.ssa Carmen Langella	€ 6.425,39	€ 6.425,39	100%	€ 6.425,39
Totale crediti in prededuzione	€ 15.941,39	€ 15.941,39	100%	€ 15.941,39
Privilegiati				
Banca 24-7	€ 139.924,23	€ 139.924,23	100,00 %	€ 139.924,23
Totale creditori privilegiati	€ 139.924,23	€ 139.924,23		€ 139.924,23
Chirografari				
Agos Ducato S.p.A. Prestito Personale	€ 8.923,58	€ 8.923,58	40,00%	€ 3.569,43
Agos Ducato S.p.A. Prestito Finalizzato	€ 5.925,27	€ 5.925,27	40,00%	€ 2.370,11
Fiditalia S.p.A. Prestito Personale	€ 16.825,63	€ 16.825,63	40,00%	€ 6.730,25
Spese legali D.I. Fiditalia S.p.A.	€ 933,42	€ 933,42	40,00%	€ 373,37
Cardiff Assicurazione	€ 10.527,40	€ 10.527,40	40,00%	€ 4.210,96
Agos Ducato S.p.A. Carta di Credito	€ 7.480,13	€ 7.480,13	40,00%	€ 2.992,05
Totale creditori chirografari	€ 50.615,43	€ 50.615,43		€ 20.246,17

Relazione OCC:

Su tale proposta il gestore della crisi ha rappresentato che a suo avviso sussisterebbero i requisiti di ammissibilità di cui alla L. 3/2012, in quanto:

- (i) sotto il profilo oggettivo esiste il sovraindebitamento dei debitori;
- (ii) sotto il profilo soggettivo, i ricorrenti sono da considerarsi consumatori e non sono soggetti alle procedure di cui al R.D. n. 267/1942
- (iii) quanto alla meritevolezza, l'indebitamento e l'incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni non è dovuta a comportamenti negligenti dei ricorrenti che negli ultimi cinque anni non hanno subito protesti e non sono stati ammessi a procedure di composizione della crisi.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità ad adempiere alle obbligazioni assunte, il professionista ha evidenziato il ruolo di rilievo delle necessità della famiglia, intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Per la condizione di indebitamento in esame, ha ritenuto nello specifico che essa sia imputabile alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari.

Quindi, che i debitori si trovino nello stato definito dall'art. 6 comma 2, per fattori non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.

In merito alla convenienza della proposta di piano, l'OCC ha sostenuto che la stessa possa essere guardata con favore sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi e alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

Il gestore della crisi, in particolare, ha valutato la convenienza del piano in alternativa all'ipotesi liquidatoria, in quanto, il ricavato della vendita dell'immobile a suo avviso non consentirebbe di soddisfare tutti i creditori, in quanto somma inferiore all'esposizione debitoria, mentre, con il piano del consumatore i creditori vedrebbero ridotto il proprio credito a partire dal momento successivo all'omologazione del piano.

Più segnatamente, l'OCC ha rilevato che: *“Risulta evidente che la quota di proprietà di 100/100 della villetta unifamiliare avente il valore stimato di € 100.000,00 utilizzato come dimora dei signori Preziosi e Di Dona e dei tre figli di cui 2 ancora minorenni, anche se alienata (dato il crollo del mercato immobiliare) non permetterebbe la copertura totale del debito ipotecario e l'alienazione dell'altro appartamento attualmente locato, ma in cattivo stato manutentivo, avente valore stimato di € 30.000,00 non permetterebbe il soddisfacimento totale di tutti i creditori. L'autovettura non può essere alienata in quanto rappresenta il mezzo di trasporto che il sig. Preziosi utilizza per recarsi al lavoro.”*

E ancora: *“L'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore nel caso in esame non porterebbe al soddisfacimento dei creditori, al contrario, con il Piano del Consumatore i creditori chirografari potranno essere soddisfatti nella percentuale del 40% ed i creditori privilegiati nella percentuale del 100% e potranno vedere ridurre il proprio credito mensilmente già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano..”*

Inoltre sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, ha ritenuto la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Ha spiegato osservazioni Fiditalia S.p.A., la quale ha così concluso: *“La difesa della Fiditalia S.p.A. si riporta alla propria memoria di costituzione con contestuale dichiarazione di credito depositata nel fascicolo telematico del suindicato giudizio in data 01/04/2022 e precisa che il proprio credito nei confronti dei ricorrenti ammonta ad euro 19.556,08. Si insiste pertanto, laddove il piano dovesse essere omologato, affinché il credito della Fiditalia S.p.A. venga registrato per l'importo complessivo di € 19.556,08 in luogo di quello indicato – pari ad € 17.759,05 - da parte dei Sig.ri Prezioso e Di Dona nel piano del consumatore.”*

Tutto ciò posto, il ricorso va accolto.

1) Sulla disciplina applicabile:

In linea preliminare occorre individuare la disciplina applicabile.

Soccorre ai fini quanto da ultimo sostenuto dalla Corte di legittimità, secondo cui “ *In tema di sovraindebitamento, se il procedimento del piano del consumatore è ancora in corso, in quanto pur essendosi tenuta l'udienza prevista per l'omologazione, il giudice non si sia ancora pronunciato, si applica la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 4-ter d.l. n. 137 del 2020, venendo in rilievo il principio di carattere generale - non derogato dalla norma in parola - per cui nell'ipotesi di entrata in vigore di una nuova normativa dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione del provvedimento, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti.* (Cass. civ. Sez. I Ord., 27/07/2023, n. 22890 (rv. 668686-01)

Ebbene, nell'ambito del testo anteriore alla citata novella, l'art. 12 bis co. 3 prevedeva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della "meritevolezza", quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (testualmente: *il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano*).

Viceversa nella sua formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 4 ter del D.L. n. 137 del 2020, art. 4 ter, l'art. 12 bis, comma 2, non contiene più tale previsione e onera il giudice dell'omologa della verifica circa l'ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre che dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili (testualmente: *3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolva ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.*”).

D'altra parte l'art. 7, comma 2, lett. d) ter, novellato prevede che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia “*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”

Così mutato il perimetro di valutazione del giudice, va precisato che il legislatore ha inteso rendere applicabile le nuove norme ai procedimenti pendenti, stabilendo, poi, che nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 137 del 2020, il debitore potesse presentare, fino all'udienza fissata ai sensi della L. n. 3 del 2012, art. 10, comma 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità della disciplina che era stata introdotta (cit. D.L. n. 137 del 2020, art. 4 ter, comma 3, prima parte, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020).

L'udienza di omologa si è tenuta già *ab origine* successivamente all'entrata in vigore della disciplina riformata, sicché ad essa occorre riferirsi non solo per la condotta dei proponenti, ma anche per le sanzioni previste per i creditori dall'art. 12 bis, co. 3 bis, secondo cui “*Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore*”.

A conforto della conclusione anche il rilievo che la norma transitoria di cui all'art. 4 ter, comma 3, cit è conforme al principio di carattere generale “*secondo cui nell'ipotesi di entrata in vigore di una*

nuova normativa dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione del provvedimento, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti" (Cass. 27 luglio 2023, n. 22890; Cass. 18 maggio 2022, n. 16038; Cass. 10 maggio 2016, n. 9367, in motivazione; Cass. 9 maggio 2000, n. 5855).

2. Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 7 bis, 8, 9.

2.1. Qualità di consumatore di OSVALDO PREZIOSO e ELENA DI DONNA

In primo luogo occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 7 bis della legge 3/2012 (introdotto dal D.L. n. 137/2020), applicabile alla fattispecie per quanto appena precede, *"1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*.

Nella circostanza risulta pacifico che i ricorrenti siano coniugi conviventi, per cui legittimati alla proposizione della proposta di piano unico in esame.

Ciò detto in punto di diritto, nell'ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, il legislatore prevede la distinzione tra debitore e debitore-consumatore, rilevante sotto il profilo applicativo dal momento che la L. n. 3 del 2012 prevede distinti procedimenti a seconda della qualità del soggetto sovraindebitato.

In particolare, l'art. 7 definisce consumatore la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Pertanto, la qualità di consumatore non si pone in relazione all'attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto, richiamandosi a sostegno l'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale *"in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento"*.

Tale norma è specificamente richiamata dall'art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, che il giudice possa disporre l'omologa del piano del consumatore se vi ravvisi *"l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo"*.

Questi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d'impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

Nello stesso senso, si evidenzia che l'art. 7, comma 2 vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) *"quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo"*, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L.F.; l'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata *"Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore"*) a una proposta di accordo o di piano che può essere *"presentata da parte di chi*

svolge attività d'impresa"; l'art. 9 dettato in tema di "Disposizioni generali" e nella "Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento". in relazione al "deposito della proposta" si riferisce, al comma 3, al "debitore che svolge attività d'impresa", imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale; l'art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater; tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la "propria documentazione contabile".

Pertanto, il Tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo un'insolvenza qualificata.

Con riferimento al presente procedimento, è evidente che il sovraindebitamento dei ricorrenti trovi la propria ragion d'essere in esigenze di carattere strettamente personale e familiare e riguardi debiti rispetto ai quali sia emersa una successiva incapacità di adempiervi regolarmente per le ragioni esaminate in dettaglio come segue.

Nessun dubbio, quindi, che gli odierni istanti siano da qualificare come debitori-consumatori.

1.2. Situazione di sovraindebitamento.

Il legislatore definisce espressamente il concetto di "sovraindebitamento" come "*La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle*".

La prima questione che si è posta ha quindi riguardato il reale significato di tale nozione e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall'art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il termine sovraindebitamento ha riprodotto, sia pur con un lemma differente, proprio il concetto giuridico di cui all'art. 5 citato.

Più precisamente, l'art. 6 della legge 3/12 ha accolto un concetto dinamico d'insolvenza.

Infatti, quando parla di "*Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*" la disposizione impone al giudice la verifica della situazione d'illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla "*rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*", impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Nel caso di specie, sulla base della relazione dell'O.C.C., cui sul punto si rinvia, deve ritenersi sussistente una situazione d'impossibilità dei ricorrenti di soddisfare integralmente ed alle scadenze previste i propri debiti.

Ed invero, il Prezioso vanta un patrimonio costituito in due immobili, di cui quello adibito a residenza del nucleo familiare stimato in € 100.000,00, seguito da un altro immobile dal valore stimato in € 30.000 e da n.4 appezzamenti di terreno siti in San Felice a Canello dallo scarso valore commerciale, secondo la stima effettuata sulla base dei criteri OMI.

La Di Donna risulta proprietaria altresì di un'autovettura dal valore stimato di € 3.300,00, mezzo necessario per il trasporto familiare.

D'altra parte, dal ricorso e dalla documentazione prodotta dagli istanti, emerge una notevole contrazione della capacità reddituale complessiva a partire dal 2018, anno in cui è avvenuto il licenziamento della Di Donna.

Per l'effetto, il nucleo familiare ha subito una contrazione reddituale notevole nel periodo tra il Luglio 2018 e il Luglio del 2020, data della nuova assunzione della Di Donna presso altra società, laddove, in qualità di segretaria presso la società "Mobili Prezioso s.r.l.", percepiva in precedenza uno stipendio mensile di € 1.300,00.

Fino a metà anno 2018 il nucleo familiare ha potuto contare su un'entrata mensile media di circa € 2.900,00 congrua rispetto ai finanziamenti in essere sino a quell'anno per un debito mensile totale di € 1.876,20.

Il licenziamento della Di Donna ha gravato in modo significativo sulle entrate familiari e per far fronte alle necessità emerse nel periodo di inattività lavorativa della predetta, il Prezioso ha contratto nuovo e ulteriore finanziamento.

A riprova le buste paga percepite dalla sig.ra Di Donna fino al 2018, versate in atti.

Sull'immobile residenza familiare è stato notificato in data 20.03.2020 dall'Unione Banche Italiane S.p.a. (già Banca 24-7 S.p.a.) atto di pignoramento (procedura esecutiva immobiliare RGE 1 14/2020 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - G.E. Dott.ssa E.Mercurio - Custode Giudiziario Avv . Orlando Piantadosi) per l'importo complessivo di € 139.924,23.

In data 14/07/2020 la Fidelity ha notificato decreto ingiuntivo n. 1274/2020 del 25 .06.2020 (R.G. 2166/2019) emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ingiunzione di pagamento dell'importo complessivo di € 16.825,63 oltre rimborso spese legali quantificate in € 933,42.

È pertanto evidente che esista il requisito oggettivo richiesto.

1.3. Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.

Con riferimento alle prescrizioni dettate dall'art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall'esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell'Organismo della Composizione della Crisi, risulta che i ricorrenti:

- a) hanno fornito tutta la documentazione utile al fine di ricostruire in maniera completa la sua situazione economica e patrimoniale;
- b) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Capo II della L. n. 3/2012;
- c) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;

- d) non hanno subito, per cause allo stesso imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del Consumatore;
- e) non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

È stata depositata dall'O.C.C. la relazione di cui all'art. 9 comma 3 bis L. 3/12

1.3.1. Piano proposto dalla parte.

Il piano proposto è ammissibile.

Occorre premettere, che come ricordato dalla Suprema Corte *"il tribunale, in sede di eventuale omologazione, ha, innanzitutto ed inesorabilmente, da riscontrare che il "piano" proposto dal consumatore sia idoneo ad assolvere concretamente la (delineata) funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria ovvero che il "piano" sia "giuridicamente fattibile" (cfr. Cass. 15.6.2020, n. 11522, seppur in tema di concordato preventivo, secondo cui la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati)* Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 03/06/2022) 26-09-2022, n. 28013).

La prima questione che si pone con riferimento al piano del consumatore, allora, è rappresentata dai criteri in base ai quali il Tribunale debba giudicare la legittimità del programma di soluzione della situazione di sovraindebitamento, con riferimento al tempo di esecuzione del piano e alla percentuale di soddisfazione dei creditori

Questo giudicante ritiene che tale problema debba essere risolto, in assenza di una norma che fissi limiti precisi, in base al principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio che ha il proprio fondamento nell'art. 2740 c.c.

L'art. 2740 c.c. dispone che *"1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge"*.

È stato osservato in dottrina che il principio della responsabilità patrimoniale è una regola operativa che *"presidia dall'esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore... esponendo i beni di quest'ultimo... all'azione esecutiva promossa dal creditore"*.

La disposizione in esame fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, quindi, è necessario sempre verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Con riferimento alla questione in esame, il principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio impone al Tribunale di valutare comparativamente:

-la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio previsto nel piano e quello previsto nell'alternativa procedura di esecuzione individuale. Ed invero, si deve escludere che il giudizio di comparazione possa essere viceversa rappresentato dalla percentuale di soddisfazione nell'alternativa procedura di

liquidazione di cui all'art. 14 *ter* e *undecies* L. n. 3/12, trattandosi di una soluzione meramente astratta che dipende dall'iniziativa del debitore ovvero dall'esito negativo del piano:

- con riferimento alla durata del piano, un termine che garantisca in proporzione una percentuale di soddisfazione superiore per i creditori.

In ordine a tale durata ed alla impossibilità di definirla astrattamente ed *a priori*, la conclusione che precede trova conforto in un recente arresto della Suprema Corte, secondo cui *"Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della L. n. 3 del 2012, e di là dalle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data loro la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. Deve ritenersi omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura"* (Cass. civ. Sez. I Ord., 21/02/2024, n. 4622).

In considerazione di quanto ivi previsto, si prevede la percentuale di soddisfazione dei creditori nella misura di cui alla tabella seguente:

Prededuzioni				
Dott. Francesco Corbello	€ 6.344,00	€ 6.344,00	100%	€ 6.344,00
Avv. Marco Russo	€ 3.172,00	€ 3.172,00	100%	€ 3.172,00
Dott.ssa Carmen Langella	€ 6.425,39	€ 6.425,39	100%	€ 6.425,39
Totale crediti in prededuzione	€ 15.941,39	€ 15.941,39	100%	€ 15.941,39
Privilegiati				
Bancu 24-7	€ 139.924,23	€ 139.924,23	100,00 %	€ 139.924,23
Totale creditori privilegiati	€ 139.924,23	€ 139.924,23		€ 139.924,23
Chirografari				
Agos Ducato S.p.A. Prestito Personale	€ 8.923,58	€ 8.923,58	40,00%	€ 3.569,43
Agos Ducato S.p.A. Prestito Finalizzato	€ 5.925,27	€ 5.925,27	40,00%	€ 2.370,11
Fiditalia S.p.A. Prestito Personale	€ 16.825,63	€ 16.825,63	40,00%	€ 6.730,25
Spese legali D.l. Fiditalia S.p.A.	€ 933,42	€ 933,42	40,00%	€ 373,37
Cardiff Assicurazione	€ 10.527,40	€ 10.527,40	40,00%	€ 4.210,96
Agos Ducato S.p.A. Carta di Credito	€ 7.480,13	€ 7.480,13	40,00%	€ 2.992,05
Totale creditori chirografari	€ 50.615,43	€ 50.615,43		€ 20.246,17

In altre parole, il piano prevede una soddisfazione totale del debito garantito da ipoteca, la soddisfazione al 40% dei debiti chirografario.

Quanto ai tempi di soddisfazione il rimborso è previsto secondo lo schema riportato in atti alla pag. 30 della proposta di piano (cui si rinvia), da intendersi modificato non nel numero delle rate ma considerando la partenza alla data di omologa.

1.3.2. Pagamento del creditore ipotecario.

La ricorrente ha proposto il soddisfacimento integrale del debito nei confronti della Banca 24-7.

Il piano è conforme, con riferimento a questo punto, all'art. 7 co. 1 L. 3/12.

L'art. 7 co. 1 L. n. 3/12 dispone che con la proposta *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”*.

Il Tribunale ritiene che il legislatore con l'espressione valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione faccia riferimento al valore del bene nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale attivabili su iniziativa del creditore ipotecario e, quindi, alla procedura esecutiva individuale.

Invero, questa interpretazione valorizza la locuzione *“collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione”* prevista dalla disposizione in esame.

Inoltre, sarebbe illogico ritenere che con la disposizione citata, che prevede la liquidazione del bene nell'ambito di una procedura esecutiva concorsuale, il legislatore abbia fatto riferimento a parametri di determinazione del valore del bene nel libero mercato, caratterizzato dalla piena libertà delle parti di procedere alla contrattazione.

Deve osservarsi che la procedura esecutiva è connotata, per la natura coattiva della liquidazione, da fattori speculativi con la conseguenza che il valore di liquidazione è naturalmente inferiore a quello di mercato.

Si rileva, peraltro, che il giudizio di fattibilità del piano, con riferimento alla sua durata e alla percentuale di soddisfazione dei creditori privilegiati e chirografari, deve essere svolto tenendo presente i risultati, sul piano del tempo e della percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari, nel caso dell'alternativa procedura di esecuzione individuale che è l'unica concretamente praticabile su iniziativa dei creditori.

Consegue che i criteri di valutazione dei beni liquidabili devono essere i medesimi e devono essere ancorati ai valori reali del mercato esecutivo che, come in precedenza precisato, è caratterizzato da fattori speculativi.

Infine, è stato evidenziato in letteratura che il criterio di stima da applicarsi nell'ambito delle procedure di liquidazione non può tralasciare l'ambito nel quale viene a essere ceduto il bene, ossia in una prospettiva di cessione della totalità o quasi del patrimonio, dovendosi, quindi, concludere nel senso per cui il riferimento del legislatore al valore di mercato non vuole e non può riferirsi ad una valorizzazione che tenga conto del prezzo comunemente individuato da un indeterminato numero di liberi acquirenti e venditori quanto, piuttosto, semplicemente e coerentemente con la disciplina concorsuale, al valore di realizzo dei beni e dei diritti oggetto di prelazione.

Il diverso criterio di stima che deve caratterizzare il lavoro del perito stimatore nell'ambito del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento, basato su valori di liquidazione, ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza di merito che ha condiviso il principio per cui la scelta dei criteri di valutazione non può che essere subordinata al fine per cui la stima è formulata.

Pertanto, nel caso di una procedura di sovraindebitamento, ove a essere perseguita è la ricerca non del valore prudenzialmente attribuibile al cespite ma quello che possa riflettere la presumibile realizzazione sul mercato con l'ulteriore caratterizzazione di un'ipotesi di liquidazione connaturata da potenziali procedure giudiziali (cfr. Tribunale Napoli, Sez. III, 08/03/2021, secondo cui *“La valutazione di convenienza della proposta contenuta nel piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, nella prospettiva del creditore ipotecario per la cui pretesa sia previsto un parziale declassamento al chirografo, può attuarsi stimando l'immobile oggetto di garanzia secondo parametri obiettivi come quelli dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, sottoponendo i relativi valori ad eventuali correttivi derivanti dalle condizioni di fatto del bene e simulando la vendita di quest'ultimo al primo ed al secondo esperimento d'asta (attraverso l'indicazione anche del prezzo minimo), nella consapevolezza per cui solo i valori di prevedibile realizzo del secondo tentativo devono considerarsi realistici in sede liquidatoria e come tali idonei a venire posti a raffronto con la somma prevista nel piano per il creditore ipotecario”*).

In altri termini, lo scenario comparativo per individuare il valore di mercato del bene oggetto di prelazione, lungi dal poter essere arbitrario, o richiede un abbattimento ragionato connesso alla natura coattiva della vendita alternativa in sede di liquidazione e al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene, ovvero tener riguardo – in ipotesi di procedure esecutive già pendenti sull'immobile - al ribasso cui ivi si è pervenuti (cfr. Trib. Terni, 8 maggio 2023, Est. Nastri).

Ciò posto, nella circostanza è in sé che la previsione dell'integrale soddisfazione del creditore ipotecario risulti sicuramente più favorevole a quella realizzabile in via coattiva con l'alea propria del mercato.

Per altro verso, neppure può tacersi che lo stesso creditore ipotecario non ha formulato alcuna osservazione sotto il profilo della convenienza del piano, come avrebbe potuto in ragione della previsione di una moratoria ultrannuale della sua soddisfazione.

Invero l'art. 8 co. 4 L. 3/12 dispone che *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno ipoteca”*.

La problematica che si deve analizzare è se il legislatore nel prevedere la moratoria fino a un anno del pagamento abbia prescritto la scadenza di un anno quale termine perentorio per l'esecuzione dell'intero pagamento ovvero quale termine iniziale del piano di pagamento.

Appare coerente con la finalità della norma, che è diretta all'eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento all'inizio di esecuzione del piano di pagamento. Invero, una diversa soluzione interpretativa presupporrebbe quale requisito per l'accesso alla procedura non una situazione di sovraindebitamento ma un mero squilibrio di natura finanziaria, transitorio e risolvibile in un anno tale da consentire al debitore di recuperare in tempi brevi le somme necessarie per l'integrale soddisfazione del credito privilegiato.

Quanto alla moratoria ultrannuale nel piano del consumatore, la Suprema Corte ha ammesso la possibilità di omologare un piano del consumatore che preveda il pagamento dei crediti prelatizi oltre l'anno dall'omologazione, in assenza di liquidazione del bene, purché al creditore prelatizio

interessato sia data la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore ovvero gli sia attribuito il diritto di voto (Cass. Civ. n. 17834/2019).

Secondo la Corte, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della L. n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Tale interpretazione, che si basa sull'applicazione analogica al piano del consumatore Pagina 4 dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo, è stata criticata da parte della giurisprudenza di merito (Trib. Nola 12/4/2022) in quanto, mentre nel caso del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione i creditori possono tutelarsi esprimendo voto contrario alla proposta, il piano del consumatore non prevede tale possibilità, non essendo caratterizzato da alcun genere di accordo con i creditori, e riserva, invece, al giudice l'approvazione a seguito di semplice discussione alla presenza delle parti.

Pertanto una simile interpretazione, che presuppone una applicazione analogica di elementi tipici di istituti strutturalmente diversi tra loro, presta il fianco a libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore, ponendo una evidente incertezza in ordine ai limiti temporali e formali entro cui circoscrivere tale potere.

Ritiene pertanto questo Giudice, condividendo i profili critici sollevati da alcuna giurisprudenza di merito, di dover dare continuità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella citata pronuncia n. 4451/2018.

Di guisa che, in assenza di un consenso espresso del creditore prelatizio in ordine alla c.d. moratoria ultrannuale, il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito di cui all'art. 8 co. 4 l. 3/2012.

Va tuttavia precisato che l'art. 8, comma 4, nella parte in cui statuisce che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, non esclude che il debitore possa prevedere un piano di rimborso pluriennale in relazione alla parte capiente del credito prelatizio.

Pertanto, come correttamente rilevato dalla più recente giurisprudenza di merito, l'eventuale opposizione del creditore ad una ristrutturazione ultrannuale non andrebbe esaminata sotto il profilo della fattibilità giuridica, bensì della convenienza del trattamento previsto rispetto all'alternativa liquidatoria.

E nello specifico "la comparazione fra il piano del consumatore che preveda il rimborso ultrannuale del credito ipotecario e l'alternativa utilità conseguibile dal medesimo creditore in caso di liquidazione del patrimonio va compiuta, in caso di procedura esecutiva già pendente alla data di presentazione del piano, considerando la possibilità di subentro del liquidatore giudiziale, così da poter ragionevolmente presumere per un verso la realizzazione di un risultato della liquidazione corrispondente al valore d'asta del bene ridotto del venticinque per cento e per altro verso la soddisfazione del credito nei tempi di completamento delle operazioni di vendita forzata e di esecuzione del riparto. Ai fini dell'omologa del piano del consumatore il pagamento integrale di un credito ipotecario con dilazione di pagamento di tredici anni e senza riconoscimento di interessi

è da ritenersi trattamento deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria quando il valore d'asta dell'immobile, anche considerando l'offerta minima ridotta del venticinque per cento rispetto al prezzo base d'asta, sia interamente capiente ed il bene pignorato sia già posto in vendita, così da potersi presumere una soddisfazione del creditore pignorante in tempi più rapidi". (cfr. Trib. Avellino, 25 gennaio 2023, Est. Russolillo).

Tirando le fila del discorso, in ipotesi di moratoria ultrannuale deve consentirsi ai creditori prelatizi di esprimersi sul piano c. del caso, di opporsi all'omologa sotto il profilo dell'assenza di convenienza.

Nel caso nessuna contestazione, quindi, appare espressa dal creditore.

In conclusione il piano sembra garantire il miglior soddisfacimento dei creditori nel rispetto della graduazione e senza rilievi da parte dei creditori.

1.3.3. La colpa grave.

Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 7 co. 2 L. n. 3/12 e cioè che il consumatore abbia *determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.*

Prima della novella del 2020, l'art. 12 *bis* co. 3 della legge 3/12 disponeva che ai fini dell'omologa del piano il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La colpa grave prevista dall'art. 7 novellato rappresenta condizione ostativa alla regolazione della crisi da sovraindebitamento anche ai sensi dell'art. 69 CCII.

Ebbene, sostiene in generale la giurisprudenza di merito che *"Il consumatore è tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento. Ne consegue che, nella valutazione della gravità della colpa, il Giudice debba limitarsi al profilo oggettivo della violazione della regola cautelare, senza alcun accertamento di eventuali condizioni psichiche che abbiano reso in concreto particolarmente arduo per l'agente conformare la propria condotta a detta regola"* (Trib. Salerno, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

Tuttavia, non può tacersi come la modifica normativa abbia ritenuto rilevante – per escludere l'accesso al piano del consumatore - un comportamento consapevole del debitore che, pur senza la volontà di creare la condizione di sovraindebitamento, abbia operato con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti.

In altre parole *"l'accesso alla procedura risulta consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e*

prudente, hensi con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola "colpa grave" (così Trib Avellino 11 aprile 2024).

Con riferimento specifico al sovraindebitamento da ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con l'espressione "determinato" l'art. 12 bis co. 3 bis della legge 3/2012 fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.

Invero, la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l'art. 124 bis co. 1 TUB che stabilisce: *"1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo".*

Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente, anche tramite la consultazione di banche dati pertinenti, adeguate informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo, sia nell'ipotesi di accensione che di modifica del quantum del credito erogato.

Da un lato, quindi, non sussiste la condizione ostativa della colpa grave nell'ipotesi in cui il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, laddove essi siano tenuti a compiere i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza.

Dall'altro la violazione di tale dovere priva di legittimazione all'opposizione l'istituto finanziatore, ai sensi dell'art. 12 bis co. 3 bis cit.

Va ricordato, al punto, che la norma sull'obbligo di verifica del merito creditizio risale alla dir. n. 48/2008 CE che ha richiesto che i creditori non concedano prestiti a soggetti sprovvisti di merito creditizio (Considerando 26).

Il principio è stato quindi declinato in una serie di obblighi di informazione e di assistenza precontrattuale, tra i quali quello di verifica del «merito creditizio del consumatore» (art. 8) e di messa a disposizione del consumatore di «chiarimenti adeguati» (art. 5, comma 6°).

In questo modo, pur non escludendo la necessità di una condotta responsabile, la dir. n. 48/2008 CE ne ha modificato la portata, richiedendo - ai fini della valutazione del carattere responsabile dell'erogazione del credito - alcune verifiche sul soggetto richiedente e della preventiva messa a disposizione di quest'ultimo di una serie di informazioni

Si è così affermato il principio del "prestito responsabile", con i conseguenti dubbi sulle implicazioni derivanti dalle violazioni delle suddette prescrizioni, recepite nell'art. 124 bis cit., introdotto dal d. legis. 13.8.2010, n. 141, attuativo della normativa comunitaria in tema di credito al consumo.

A prescindere da quanto si dirà sul punto più avanti, la norma ha stabilito - come visto - che sia ~~Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detti disposizioni attuative del~~ presente articolo. Ciò è avvenuto con due circolari ("Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013)" e alle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015) ulteriormente modificate nel 2016 per dettare le regole relative alla valutazione del merito di credito del consumatore e quelle concernenti la valutazione degli immobili ex artt. 120 undecies e 120 duodecies TUB.

Nell'attuare le richiamate disposizioni del TUB la Bdl ha anche tenuto conto degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) sulla valutazione del merito creditizio, che forniscono una serie di indicazioni sull'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore.

L'ABE ha previsto, nello specifico, che "nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere in considerazione fattori rilevanti che potrebbero influenzare la capacità di adempimento del consumatore, senza introdurre oneri indebiti e indurre rischi di sovra-indebitamento. I fattori in questione possono includere oneri ulteriori per il servizio del debito, i relativi tassi di interesse e la quota capitale del debito, progressi mancati pagamenti, tasse e assicurazioni direttamente collegate al credito, ove note. 4.2 Il creditore dovrebbe adottare solide procedure per valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito e mantenere aggiornata la documentazione relativa a dette procedure. Il creditore dovrebbe rivedere tali procedure a intervalli regolari. 4.3 Se la durata del prestito si estende oltre l'attesa età pensionabile del consumatore, il creditore dovrebbe tenere in debito conto l'adeguatezza del reddito presumibile del consumatore e la sua capacità di continuare ad adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito dopo il pensionamento. 4.4 Il creditore dovrebbe garantire che la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito non si basi su un atteso significativo incremento del reddito del consumatore, a meno che la documentazione non fornisca sufficienti elementi in tal senso. Orientamento 5 - Valutazione degli impegni finanziari già assunti dal consumatore e delle altre spese non discrezionali 5.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere ragionevolmente in considerazione gli impegni finanziari già assunti dal consumatore, quali le obbligazioni in essere, e le altre spese non discrezionali dello stesso, incluse la verifica e la valutazione delle spese di sostentamento".

In base a quanto esposto, appare evidente che la concessione, l'estensione della durata o l'ampliamento del quantum di un finanziamento, richiedano un'istruttoria approfondita del finanziatore che abbia ad oggetto quanto indicato dalla Bdl e dall'ABE, dalla capacità di adempiere in ragione della capacità di reddito, degli impegni finanziari già assunti, delle spese non discrezionali, dei fattori di rischio di sovraindebitamento attuali; con il dovere di aggiornare tali indagini in costanza dei rapporti, fruendo comunque della banche dati (private e volontarie, come la CRIF o istituzionali, con CR) disponibili per le indagini iniziali e per quelle successive.

La *ratio* della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

In coerenza con la *ratio* della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel

caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba rigettare la richiesta di finanziamento.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 *bis* TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento può essere inteso riconducibile in relazione causale all'intermediario finanziario.

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto *ex legis* la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

In alternativa, la violazione dell'art. 124 *bis* TUB può comunque rilevare per escludere la colpa grave del consumatore.

Questo giudicante, come preannunziato, più precisamente ritiene che essa sia esclusa nelle ipotesi di accesso al credito sul presupposto dell'affidamento che il consumatore pone sull'operato del finanziatore.

In altre parole, il grado di colpa del consumatore – quando non ascenda a dolo o mala fede – può intendersi eliso o attenuato in ipotesi di concorrente violazione da parte del finanziatore delle disposizioni sulla valutazione del merito creditizio.

A prescindere dalle conseguenze risarcitorie cui potrebbe dar luogo detta violazione e delle sanzioni di tipo processuale oggi previste in tal caso dall'art. 12 *bis* legge 3/2012 e, oggi, dall'art. 69, co. 2, CCII.

Ebbene, per quanto concerne la debitoria dei ricorrenti, va detto come essa sia stata assunta in gran parte prima dello shock esogeno causato dal licenziamento della Di Donna e della conseguente contrazione reddituale.

Per quel che concerne i finanziamenti contratti successivamente al licenziamento della ricorrente, il finanziatore avrebbe potuto accedere facilmente alla valutazione sul merito creditizio del richiedente tramite le apposite banche dati CRIF ove si indicavano i pregressi rapporti in "sofferenza" dei ricorrenti.

In altre parole, il finanziatore doveva avere ben nota la condizione economica e finanziaria dei richiedenti nonché lo stato del rimborso dei mutui, tal che avrebbe dovuto valutare approfonditamente (ai sensi dell'art. 124 *bis* cit.) se concedere l'accesso al credito.

La condotta tenuta dalla banca nella circostanza, erogando i mutui, può ritenersi allora che scrimini quella degli odierni ricorrenti, escludendo che l'aggravamento della loro situazione debitoria sia imputabile a relativa colpa grave nell'accezione visitata.

1.3.4. La contestazione Fiditalia

Fiditalia ha dedotto

- di aver concesso un prestito personale (contratto n. 0013093036027090) a OSVALDO PREZIOSO (c.f. PRZ.SLD.68DT3.B581Y); la parte mutuataria si è impegnata a rimborsare l'importo finanziato di con n. 84 rate mensili da euro 340,20 ciascuna a decorrere dal 15/03/2017;

- che ELENA DI DONA (C.F. DDN.LNE.74B55.B581W) si è resa coobbligata solidale della parte mutuataria;

- che a seguito del mancato pagamento di numerose rate di rimborso ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di finanziamento la Fidelity s.p.a., per il tramite del proprio legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 02/08/2018 (ricevuta in data 10/08/2018) ha confermato alla parte mutuataria ed alla coobbligata la decadenza dal beneficio del termine della rateizzazione (già dichiarata in data 23/07/2018) e richiesto il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;

- che l'importo finanziato ammontava ad € 9.992,86 (pari all'importo erogato) + € 9.957,35 per l'estinzione di un precedente finanziamento (contratto n. 0010273027533520) per un totale di € 19.950,21;

- che essa ha richiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento del solo importo erogato pari ad € 19.950,21 detratti tutti i versamenti eseguiti (senza quindi richiedere né interessi né spese);

- che la parte mutuataria ha eseguito versamenti per un totale di euro 3.124,58;

- che pertanto la Fidelity s.p.a. ha agito giudizialmente per ottenere il pagamento dei seguenti importi:

□ Importo erogato: € 19.950,21;

□ A detrarre versamenti eseguiti: - € 3.124,58;

e così per un totale di € 16.825,63 oltre interessi di mora conteggiati al tasso legale su detto importo dalla data del 30/01/2017 (data di erogazione dell'importo finanziato) al saldo;

-che in data 25/06/2020 il Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1274/2020 – RG. 2166/2019 notificato il 16/07/2020 e oggetto del giudizio di opposizione RG. 6994/2020.

Su tali presupposti ha chiesto rideterminarsi l'importo delle sue spettanze anche in ragione delle spese maturate nell'ambito del richiamato giudizio di opposizione.

Richiesta che appare fondata in ragione del valore di tale lite e delle attività svolte dal difensore della parte, sicché il credito di Fidelity – da soddisfarsi nelle percentuali descritte ut supra – va determinato in € 19.556,08.

In definitiva, il ricorso va quindi accolto.

P.Q.M.

letti gli artt. 12 *bis* co. 3, 12, *ter.*, 13 l. 3/2012.

OMOLOGA

1) il piano del consumatore presentato **OSVALDO PREZIOSO**, nato il 13.04.1968 a Cancellò Arnone, C.F. PRZSLD68D13B581Y e **ELENA DI DONA**, nata il 15.02.1974 a Cancellò Arnone C.F. DDNLNE74B55B581W;

2) dà atto che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE

il divieto per l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano,

la pubblicazione del piano nella apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscuramento dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale, nominativi dei figli se minorenni), e che gli atti della procedura restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della stessa, provvedendo alla loro cancellazione e/o distruzione da parte dell'OCC successivamente alla conclusione o alla estinzione della procedura;

che il Gestore della crisi controlli l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dalla proponente.

Compensa le spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti ed all'OCC

Santa Maria Capua Vetere, 3.10.2024

Il Giudice

Dott. Enrico Quaranta